SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 215**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 settembre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato della Repubblica: Convocazione . . . . Pag. 3

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 8 settembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquantatre parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di dieci chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Pesaro . . . . Pag. 3

DECRETO 10 settembre 1986.

Nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi . . . . Pag. 5

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 28 luglio 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Gruppo collettivo di acquisto A.T.A. - Associazione ternana alimentaristi società cooperativa a r.l.», in Terni, e nomina dei commissari liquidatori . . . . Pag. 8

DECRETO 1° agosto 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Unione a r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 8

DECRETO 1° agosto 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Socialpesca società cooperativa a r.l.», in Chioggia, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 8

Ministero delle finanze

DECRETO 1° agosto 1986.

Conferma all'Automobile club d'Italia dell'incarico della riscossione dell'imposta di soggiorno . . . . Pag. 9

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 maggio 1986, n. 547.

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Antonio Ratti», in Como . . . . Pag. 9

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato riguardante il termine di scadenza per la presentazione delle domande per concorrere all'assegnazione dei Premi della cultura. Pag. 10

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto per la modifica dei canoni di affitto di circuiti telegrafici e telefonici indicati nell'accordo in data 7 giugno 1969 relativo alla realizzazione di un cavo telefonico tra i due Paesi, modificato dal successivo protocollo in data 25 giugno 1970, firmato il 2 maggio 1984. Pag. 10

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 10

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 10

Ministero del tesoro:

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio molisana - Monte Orsini, in Campobasso. Pag. 10

Media dei cambi e dei titoli dell'11 settembre 1986. Pag. 11

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Velletri». . Pag. 13

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale: Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale 1984 - parte corrente, per il finanziamento di programmi di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca . . . . Pag. 14

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

CIRCOLARE 8 agosto 1986, n. 31.

Regime tributario delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente - Legge 26 settembre 1985, n. 482 - Indennità di buonuscita dei dipendenti statali - Sentenza n. 178 del 1986 della Corte costituzionale . . . . Pag. 15

CIRCOLARE 11 agosto 1986, n. 32.

Dichiarazioni integrative. Controversie in ordine ai provvedimenti di reiezione. Rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria innanzi alle commissioni tributarie . . . . Pag. 19

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a cinque posti di conservatore nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili da destinare a sedi di servizio vacanti nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia Pag. 20

Ministero delle finanze:

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza riservato agli ufficiali di complemento del Corpo . . . . Pag. 20

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di perito meccanografo nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Roma . . . . Pag. 25

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso ad un posto di agente tecnico presso l'Università «La Sapienza» di Roma . . . . Pag. 25

Diario delle prove d'esame del concorso a tre posti di aiuto bibliotecario presso l'Università di Trieste . . . . . . Pag. 28

Diario delle prove d'esame del concorso a due posti di conservatore presso l'Università di Pisa . . . . Pag. 28

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria. . . . . Pag. 28

Istituto centrale di statistica: Cambiamento di sede per lo svolgimento della prova scritta del concorso, per esami, a trentotto posti di ufficiale aggiunto di statistica nel ruolo della ex carriera esecutiva, per le sedi degli uffici di corrispondenza regionali e interregionali . . . . Pag. 28

Regione Marche:

Concorso a due posti di assistente medico - area funzionale di chirurgia con finalizzazione alla chirurgia generale, presso l'unità sanitaria locale n. 5 . . . . Pag. 28

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5. . . . . Pag. 28

Regione Lazio:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/16 . . . . Pag. 28

Concorso a dieci posti di infermiere professionale da assegnare al dipartimento di salute mentale presso l'unità sanitaria locale RM/19 . . . . Pag. 29

Regione Piemonte: Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 55 . . . . Pag. 29

Regione Lombardia:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11 . . . . Pag. 29

Concorso a quaranta posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere/a professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 46 . . . . Pag. 29

Regione Veneto: Selezioni pubbliche, per chiamata diretta, a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 25 . . . . Pag. 29

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 29

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

Errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 838, recante: «Autorizzazione all'associazione "Centro Ilse", in Milano, ad accettare una donazione». (Decreto pubblicato, in sunto, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 1986) . . . . Pag. 30

Ministero del tesoro: Errata-corrige al decreto ministeriale 13 giugno 1986 recante: «Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 28 giugno 1986) . . . . Pag. 30

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 489ª e 490ª seduta pubblica per giovedì 18 settembre 1986, alle ore 10,30 e 17, con il seguente

Ordine del giorno:

I. *Discussione del documento:*

Documento di programmazione economico-finanziaria «Obiettivi e strumenti della manovra di bilancio per il triennio 1987-1989» — *Relatore* Covi. (Doc. LXXXIV, n. 1).

II. *Deliberazione ai sensi dell'articolo 78, comma terzo del regolamento, in ordine al disegno di legge:*

1. Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1986, n. 536, recante misure urgenti per la realizzazione del programma connesso alla celebrazione di Firenze quale città europea della cultura per l'anno 1986. (1945).

2. Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1986, n. 537, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali. (1946).

86A7144

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 settembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquantatre parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di dieci chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Pesaro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 17 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Pesaro determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti cinquantatre parrocchie costituite nella diocesi di Pesaro, tutte in comuni della provincia di Pesaro e Urbino, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Comune di Gabicce Mare, parrocchia di Maria Immacolata, sita in 61011, via Ariosto, 40.
2. Comune di Gabicce Mare, parrocchia di S. Maria Annunziata, sita in 61011 Ponte Tavollo, via A. Moro, 1.
3. Comune di Gabicce Mare, parrocchia di S. Ermete M., sita in 61011 Gabicce Monte, strada panoramica, 102.
4. Comune di Gabicce Mare, parrocchia SS. Trinità, sita in 61011 Case Badioli.
5. Comune di Gradara, parrocchia di S. Cassiano, sita in 61012 Granarola, via Granarola, 1.
6. Comune di Gradara, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 61012, via Parrocchiale, 3.
7. Comune di Gradara, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 61012 Fanano, via Fanano, 58.
8. Comune di Gradara, parrocchia di S. Sofia, sita in 61012, via Tavullia, 59.
9. Comune di Gradara, parrocchia di S. Stefano, sita in 61012 S. Stefano, via S. Stefano, 38.
10. Comune di Mombaroccio, parrocchia di S. Susanna, sita in 61024 Villagrande, via Villagrande, 40.
11. Comune di Mombaroccio, parrocchia dei Santi Vito e Modesto, sita in 61024, via Stelluti, 1
12. Comune di Monteciccardo, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 61020 Montegaudio, via Lubiana n. 20.
13. Comune di Monteciccardo, parrocchia di S. Sebastiano martire, sita in 61020, via Roma, 4.
14. Comune di Montelabbate, parrocchia di S. Giovanni Bosco, sita in 61025 Osteria Nuova, via Indipendenza s.n.
15. Comune di Montelabbate, parrocchia di S. Tommaso in Foglia, sita in 61025 Apsella, via Apsella, 37.
16. Comune di Montelabbate, parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta, sita in 61025, via Marconi, 5.
17. Comune di Pesaro, parrocchia di Cristo Re, sita in 61100, viale C. Battisti, 3.
18. Comune di Pesaro, parrocchia di Cristo Risorto, sita in 61100, via Matteucci, 29.
19. Comune di Pesaro, parrocchia della Sacra Famiglia, sita in 61100 Colombarone, via Romagna, 134.
20. Comune di Pesaro, parrocchia del Sacro Cuore, sita in 61100, via Donzelli, 50.

21. Comune di Pesaro, parrocchia di S. Carlo Borromeo, sita in 61100, via Carnevali, 19.
22. Comune di Pesaro, parrocchia di S. Fabiano M., sita in 61100 Villa Ceccolini, via Lago Maggiore, 237.
23. Comune di Pesaro, parrocchia di S. Francesco d'Assisi, sita in 61100, via Gai, 2.
24. Comune di Pesaro, parrocchia di S. Giuliano Martire, sita in 61100, Trebbiantico, 79.
25. Comune di Pesaro, parrocchia di S. Giuseppe, sita in 61100, via Caviglia, 1.
26. Comune di Pesaro, parrocchia di S. Lorenzo Martire, sita in 61100 Case Bruciate, via dei Meli, 2.
27. Comune di Pesaro, parrocchia di S. Luigi Gonzaga, sita in 61100, via Brandani, 2.
28. Comune di Pesaro, parrocchia di S. Martino Vescovo, sita in 61100, via Frescobaldi, 13.
29. Comune di Pesaro, parrocchia di S. Matteo Apostolo, sita in 61100, via Roncaglia.
30. Comune di Pesaro, parrocchia di San Michele arcangelo, sita in 61100 Novilara, via Risorgimento, 63.
31. Comune di Pesaro, parrocchia di S. Paolo apostolo, sita in 61100 Tombaccia, via Riccione, 1.
32. Comune di Pesaro, parrocchia di S. Paterniano, sita in 61020 Pozzo Alto, via Castello, 50.
33. Comune di Pesaro, parrocchia di S. Pietro in Calibano, sita in 61100 S. Pietro in Calibano, via Madonna del Monte, 7 (Villa Fastiggi).
34. Comune di Pesaro, parrocchia di S. Pietro in Rosis, sita in 61020 Ginestreto, via della Libertà, 2.
35. Comune di Pesaro, parrocchia di S. Agostino, sita in 61100, piazzale 1° Maggio, 31.
36. Comune di Pesaro, parrocchia di S. Andrea Apostolo, sita in 61010 Fiorenzuola, via Antonelli, 11.
37. Comune di Pesaro, parrocchia di Santa Croce, sita in 61100, via Lubiana, 12.
38. Comune di Pesaro, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 61100, piazzale Collenuccio, 15.
39. Comune di Pesaro, parrocchia di S. Maria dell'Arzilla, sita in 61020 S. Maria dell'Arzilla, via Arzilla, 150.
40. Comune di Pesaro, parrocchia di S. Maria delle Fabbrecce, sita in 61100, via Santa Maria delle Fabbrecce, 10.
41. Comune di Pesaro, parrocchia di Santa Maria del Porto, sita in 61100, via Cecchi, 24.
42. Comune di Pesaro, parrocchia di Santa Maria di Loreto, sita in 61100, via Flaminia, 1.
43. Comune di Pesaro, parrocchia di Santa Maria Regina, sita in 61020 Borgo S. Maria, via Resistenza, 1.
44. Comune di Pesaro, parrocchia di Santa Veneranda, sita in 61100 Santa Veneranda, via Bonini, 227.
45. Comune di Pesaro, parrocchia dei Santi Giacomo, Cassiano e Lucia, sita in 61100, via Passeri, 61.
46. Comune di Pesaro, parrocchia dei Santi Terenzio e Marina, sita in 61100 Cattabrighe, via Dora, 2.
47. Comune di Pesaro, parrocchia di S. Stefano, sita in 61100 Candelara, via Pieve, 4.
48. Comune di S. Angelo in Lizzola, parrocchia di S. Michele arcangelo, sita in 61020, via Morselli, 2.
49. Comune di S. Angelo in Lizzola, parrocchia di Santa Maria Assunta, sita in 61020 Montecchio, piazza Giovanni XXIII n. 1.
50. Comune di Tavullia, parrocchia del Corpus Domini, sita in 61020 Padiglione, via Carrate, 33.
51. Comune di Tavullia, parrocchia di S. Donato, sita in 61020 Belvedere Fogliense, via Parrocchiale, 86.
52. Comune di Tavullia, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 61010 Babucce, via S. Germano, 2.
53. Comune di Tavullia, parrocchia di S. Lorenzo martire, sita in 61010, via Roma, 86.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti dieci chiese parrocchiali, aventi tutte sede in comuni della provincia di Pesaro e Urbino:

1. Comune di Mombaroccio, chiesa parrocchiale della Beata Vergine del Rosario, sita in 61024 Cairo di Mombaroccio.
2. Comune di Monteciccardo, chiesa parrocchiale di Sant'Agata vergine e martire, sita in 61020 Monte Santa Maria di Monteciccardo.
3. Comune di Montelabbate, chiesa parrocchiale di San Martino vescovo, sita in 61025 Farneto di Montelabbate, via Farneto, 44.
4. Comune di Pesaro, chiesa parrocchiale dei Santi Apollinare e Cristoforo, sita in 61010 Casteldimezzo, via Casteldimezzo, 15.
5. Comune di Pesaro, chiesa parrocchiale di S. Giacomo Maggiore apostolo, sita in 61100 Pesaro, via della Maternità, 24.
6. Comune di Pesaro, chiesa parrocchiale di S. Marina in Cuspisano, sita in 61100 Pesaro, via S. Marina Alta, 36.
7. Comune di Pesaro, chiesa parrocchiale dei Santi Cassiano ed Eracliano, sita in 61100 Pesaro, corso XI Settembre, 179.
8. Comune di Pesaro, chiesa parrocchiale dei Santi Paterniano e Lucia in S. Carlo, sita in 61100 Pesaro, via Passeri, 61.
9. Comune di Tavullia, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo di Tomba, sita in 61010 Tavullia, via Borgo S. Michele, 17.
10. Comune di Tavullia, vicaria autonoma perpetua Madonna del Monte, sita in 61010 Tavullia, via Montepeloso, 4.

Art. 4.

Alle dieci chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna di seguito indicate:

1. Comune di Mombaroccio, chiesa parrocchiale della Beata Vergine del Rosario, sita in 61024 Cairo di Mombaroccio, per quanto concerne: l'intero suo patrimonio la parrocchia dei Santi Vito e Modesto, sita in comune di Mombaroccio 61024, via Stelluti, 1.
2. Comune di Monteciccardo, chiesa parrocchiale di Sant'Agata vergine e martire, sita in 61020 Monte Santa Maria di Monteciccardo, per quanto concerne: l'intero suo patrimonio la parrocchia di S. Michele arcangelo, sita in comune di Monteciccardo, 61020 Montegaudio, via Lubiana, 20.

3. Comune di Montelabbate, chiesa parrocchiale di San Martino vescovo, sita in 61025 Farneto di Montelabbate, via Farneto, 44, per quanto concerne: l'intero suo patrimonio la parrocchia di S. Tommaso in Foglia, sita in comune di Montelabbate, 61025 Apsella, via Apsella, 37.

4. Comune di Pesaro, chiesa parrocchiale dei Santi Apollinare e Cristoforo, sita in 61010 Casteldimezzo, via Casteldimezzo, 15, per quanto concerne: l'intero suo patrimonio la parrocchia della Sacra Famiglia, sita in comune di Pesaro 61100 Colombarone, via Romagna, 134.

5. Comune di Pesaro, chiesa parrocchiale di S. Giacomo Maggiore apostolo, sita in 61100 Pesaro, via della Maternità, 24, per quanto concerne: l'intero suo patrimonio la parrocchia dei Santi Giacomo, Cassiano e Lucia, sita in comune di Pesaro 61100, via Passeri, 61.

6. Comune di Pesaro, chiesa parrocchiale di S. Marina in Cuspisano, sita in 61100 Pesaro, via S. Marina Alta, 36, per quanto concerne: l'intero suo patrimonio la parrocchia dei Santi Terenzio e Marina, sita in comune di Pesaro, 61100 Cattabrighe, via Dora, 2.

7. Comune di Pesaro, chiesa parrocchiale dei Santi Cassiano ed Eracliano, sita in 61100 Pesaro, corso XI Settembre, 179, per quanto concerne: l'intero suo patrimonio la parrocchia dei Santi Giacomo, Cassiano e Lucia, sita in comune di Pesaro 61100, via Passeri, 61.

8. Comune di Pesaro, chiesa parrocchiale dei Santi Paterniano e Lucia in S. Carlo, sita in 61100 Pesaro, via Passeri, 61, per quanto concerne: l'intero suo patrimonio la parrocchia dei Santi Giacomo, Cassiano e Lucia, sita in comune di Pesaro 61100, via Passeri, 61.

9. Comune di Tavullia, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo di Tomba, sita in 61010 Tavullia, via Borgo S. Michele, 17, per quanto concerne: l'intero suo patrimonio la parrocchia di S. Lorenzo martire, sita in comune di Tavullia 61010, via Roma, 86.

10. Comune di Tavullia, vicaria autonoma perpetua Madonna del Monte, sita in 61010 Tavullia, via Montepeloso, 4, per quanto concerne: l'intero suo patrimonio la parrocchia di S. Lorenzo martire, sita in comune di Tavullia 61010, via Roma, 86.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Pesaro che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 8 settembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A7015

DECRETO 10 settembre 1986.

Nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione;

Viste le norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo o trattenimento contenute nella circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951;

Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni della predetta circolare concernenti le «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi»;

Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Articolo unico

È approvato l'allegato testo contenente «Nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi».

Il presente decreto sarà pubblicato nalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

ALLEGATO

NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 1.
Campo di applicazione

Gli impianti soggetti alle presenti norme, nel seguito indicati «impianti», sono gli impianti sportivi ove è prevista la presenza di spettatori, praticanti, addetti, in numero complessivo superiore a 100; per gli impianti ove è prevista la presenza non superiore a 100 persone valgono norme specifiche di cui al successivo art. 19.

Art. 2.
Definizioni

Per impianto sportivo si intende lo spazio al chiuso o all'aperto, «impianto al chiuso o all'aperto», nel quale si praticano discipline sportive, regolate da norme, approvate dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

Viene considerato impianto all'aperto anche l'impianto provvisto di copertura sulle tribune purchè completamente privo di chiusure verso le zone ove si svolge l'attività sportiva.

Si fa riferimento ai termine definizioni generali di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1983.

Art. 3.
Ubicazione

L'ubicazione dell'impianto deve essere tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti.

In particolare, gli accessi e gli spazi riservati alle manovre dei mezzi di soccorso devono avere i seguenti requisiti:

altezza libera: non inferiore a 4 m;

larghezza: non inferiore a 3,50 m;

pendenza: non superiore a 10%;

resistenza al carico: per automezzi di peso complessivo non inferiore a 20 t.

Le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezza globale pari alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto se l'allontanamento è possibile in due sensi, o pari alla larghezza complessiva delle uscite, se l'allontanamento è possibile in un solo senso.

In caso contrario, devono essere previsti spazi scoperti di superficie tale da poter contenere il pubblico, entro un raggio di 50 m dalle uscite dell'impianto, presupponendo una densità di affollamento di 1 persona/m^2.

Gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgano attività soggette ai controlli anticendi di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 mentre non possono essere ubicati in edifici ove si svolgono le attività di cui ai rimanenti punti del decreto ministeriale citato.

La separazione con gli ambienti ove si svolgono le attività di cui ai suddetti punti del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 deve essere realizzata con strutture REI 90; eventali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983.

Resta valido quanto previsto dalle norme vigenti per le specifiche attività di cui ai citati punti del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

Gli impianti al chiuso non possono essere ubicati oltre il primo piano interrato e comunque a quota non inferiore a 7,50 m.

Art. 4.
Area dell'impianto

L'area per la realizzazione di un impianto, oltre che corrispondere ai requisiti di cui all'articolo precedente, deve essere scelta in modo che la viabilità garantisca, ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento; in particolare l'area dovrà consentire la sistemazione, in prossimità o a confine dell'impianto, di uno o più parcheggi calcolati in base ai regolamenti esistenti e alla capienza globale dell'impianto.

L'area minima complessiva del parcheggio dovrà essere conforme al regolamento edilizio vigente e comunque non inferiore ad un m^2 per ogni spettatore.

Non vanno computati nell'area di parcheggio gli automezzi di servizio muniti di apposita autorizzazione.

Art. 5.
Strutture e materiali

Per quanto riguarda le caratteristiche di comportamento al fuoco delle strutture, dei materiali e degli arredi si rimanda alle specifiche norme del Ministero dell'interno sui locali di pubblico spettacolo.

Non è consentito l'uso di coperture pressostatiche salvo quanto previsto all'art. 19.

Per quanto concerne il dimensionamento delle strutture si rimanda alle specifiche norme emanate dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.
Impianti elettrici e tecnologici

Gli impianti elettrici devono essere eseguiti secondo la legge n. 186/68.

Per gli impianti tecnologici (produzione e utilizzazione del calore, condizionamento, ecc.) si rimanda alle specifiche norme del Ministero dell'interno.

Art. 7.
Capienza

A) *Zona spettatori:*

L'affollamento ipotizzabile è ottenuto dividendo lo sviluppo in metri lineari dei gradoni adibiti a posti a sedere per 0,48. In relazione al numero dei posti ammissibili per ogni settore è consentita una tolleranza del 10% per gli impianti all'aperto e del 5% per gli impianti al chiuso.

B) *Zona attività sportive:*

Il massimo affollamento viene ipotizzato in funzione delle attività sportive previste ed è costituito dal numero dei praticanti e di addetti.

Art. 8.
Settori

Gli impianti all'aperto con un numero di spettatori superiore a 10.000 e quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore a 4.000 devono avere la zona destinata agli spettatori suddivisa in settori.

La capienza di ciascun settore non può essere superiore a 20.000 spettatori per impianto all'aperto e a 4.000 per quelli al chiuso.

Ogni settore deve essere separato da quello adiacente con setti di materiali non combustibili di altezza non inferiore a 2,20 m in grado di sopportare una spinta orizzontale non inferiore a 80 kg/m applicata al punto più alto.

Ogni settore deve avere il sistema di vie di uscita indipendente e chiaramente identificabile con segnaletica conforme al decreto del Presidente della Repubblia n. 524/82.

Per gli impianti all'aperto di cui ai precedenti commi la zona destinata agli spettatori deve essere separata dall'area di gioco con analoga separazione o con fossato di almeno 2,50 m di profondità e di larghezza.

È consentita la comunicazione tra i settori attraverso porte metalliche.

Art. 9.
Sistema di vie d'uscita

Il sistema di vie di uscita per la zona destinata agli spettatori deve essere indipendente da quello della zona destinata alle attività sportive. La separazione deve essere realizzata in conformità a quanto previsto nel precedente art. 8. È consentita la comunicazione tra i suddetti sistemi di vie di uscita attraverso porte metalliche.

La larghezza complessiva delle uscite deve essere dimensionata per una capacità di deflusso non superiore a 250 per gli impianti all'aperto ed a 50 per gli impianti al chiuso indipendentemente dalle quote.

La larghezza di ogni uscita deve essere non inferiore a 2 moduli.

Le scale e le rampe per il deflusso degli spettatori dalle tribune devono avere la stessa larghezza complessiva delle uscite.

Nella determinazione della larghezza delle vie di uscita vanno computati i vani di ingresso purché dotati di serramenti apribili anche verso l'esterno.

Per quanto riguarda i serramenti consentiti si rimanda alle disposizioni del Ministero dell'interno per i locali di pubblico spettacolo.

I gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere una alzata e pedata costanti e rispettivamente non superiori a 17 cm (alzata) e non inferiore a 30 cm (pedata).

Le rampe delle scale debbono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di 15.

I pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle scale senza allargamenti o restringimenti.

Sono consigliabili nei pianerottoli raccordi circolari che abbiano la larghezza radiale costante ed eguale a quella della scala.

Nessuna sporgenza o rientranza deve esistere nelle pareti delle scale per una altezza di 2 m dal piano di calpestio.

Tutte le scale devono essere munite di corrimano sporgenti non oltre le tolleranze ammesse.

Le estremità di tali corrimano devono rientrare con raccordo nel muro stesso.

È ammessa la fusione di due rampe di scale in unica rampa, purché questa abbia la larghezza uguale alla somma delle due.

Per scale di larghezza superiore a 3 m la commissione provinciale di vigilanza può prescrivere il corrimano centrale.

Per gli impianti al chiuso la lunghezza massima del sistema di vie di uscita per la zona destinata agli spettatori non può essere superiore a 40 m oppure 50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi asserviti a impianti di rilevazione e segnalazione di incendio.

Il numero delle uscite per gli spettatori non può in ogni caso essere inferiore a due per ogni settore o per ogni impianto che non è suddiviso in settori.

Art. 10.
Distribuzione interna

Le scale di smistamento degli spettatori non possono avere larghezza inferiore a 1,20 m e servire non più di 20 posti per fila e per parte.

Ogni 15 gradoni per i posti a sedere si deve avere un passaggio parallelo ai gradoni stessi di larghezza non inferiore a 1,20 m.

È consentito non prevedere tali passaggi quando le scale di smistamento degli spettatori adducono direttamente ai vani delle scale per il deflusso degli spettatori.

I gradoni per i posti a sedere devono avere una pedata non inferiore a 0,60 m ed una alzata compresa tra 0,40 e 0,60 m.

Le rampe delle scale di smistamento degli spettatori devono essere rettilinee.

I gradini di ogni rampa devono avere alzata e pedata costanti rispettivamente non superiori a 20 cm (alzata) e non inferiore a 23 cm (pedata).

Art. 11
Biglietterie

Per gli impianti all'aperto le biglietterie devono essere installate a non meno di 10 m dagli ingressi ed in manufatti indipendenti dalla struttura dell'impianto.

Art. 12.
Impianti igienici

L'unità igienica deve essere costituita almeno da un vaso, tre orinatoi e due lavabi per gli uomini e da 4 vasi e 2 lavabi per le donne.

Devono essere previste unità igieniche in ragione di una ogni 500 uomini e di una ogni 1.000 donne per impianti con capienza inferiore a 30.000 spettatori e in ragione di una ogni 1.000 uomini e di una ogni 1.000 donne per capienze eccedenti 30.000 spettatori.

Art. 13.
Spogliatoi

Gli spogliatoi devono avere dimensioni non inferiori a 30 m^2 al netto dei servizi, con annesso un gruppo di servizi igienici costituito da almeno sei docce, due lavabi, due vasi e due orinatoi.

Ogni locale spogliatoio deve servire al massimo 16 praticanti, deve avere almeno 150 lux di luminosità al pavimento, areazione naturale pari ad 1/8 della superficie del locale o meccanica con ricambi di almeno 25 m^3 per persona per ora.

Devono essere previsti non meno di due spogliatoi.

Per gli arbitri deve essere previsto un locale spogliatoio, distinto per sesso, della superficie minima di 10 m^2 al netto dei servizi, con annesso un gruppo di servizi igienici costituito da almeno due docce, un lavabo, un vaso.

Art. 14.
Pronto soccorso

Negli impianti con capienza superiore a 30.000 spettatori deve essere previsto un posto di pronto soccorso per ogni settore.

Negli impianti con capienza inferiore a 30.000 spettatori il posto di pronto soccorso può essere adibito anche ad altri usi compatibili dal punto di vista sanitario.

Un posto di pronto soccorso deve essere comunque previsto a servizio esclusivo delle zone attività sportive.

Il posto di pronto soccorso deve essere in diretta comunicazione con la viabilità esterna all'impianto.

Art. 15.
Depositi

Devono essere previsti uno o più locali per il deposito delle attrezzature sportive comunicanti con l'area destinata alle attività.

Depositi per altri materiali combustibili devono essere ubicati in locali separati con strutture REI 90; le eventuali comunicazioni devono avvenire con porte REI 90 munite di congegno di autochiusura.

E comunque vietato il deposito di sostanze infiammabili, salvo i limitati quantitativi necessari per usi igienico-sanitari.

Art. 16.
Dispositivi di controllo degli spettatori

Negli impianti con capienza superiore a 30.000 spettatori deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione delle zone destinate agli spettatori e dei relativi accessi all'impianto.

Art. 17.
Recinzioni esterne

Gli impianti all'aperto di capacità superiore a 5.000 spettatori devono avere una recinzione esterna, costituita da materiale non combustibile di altezza non inferiore a 2,50 m, in grado di sopportare una spinta orizzontale non inferiore a 80 kg/m applicata al punto più alto.

La recinzione deve essere munita di varchi in corrispondenza delle uscite dell'impianto.

Ogni varco, che deve avere almeno larghezza pari a quella della corrispondente uscita dell'impianto, può essere munito di cancelli che devono rimanere aperti durante le manifestazioni.

La suddivisione in settori di cui all'art. 8 e quella prevista dall'art. 9, per quanto concerne l'indipendenza del sistema di vie d'uscita per la zona spettatori e per la zona attività sportive, deve essere mantenuta con le stesse caratteristiche fino alla predetta recinzione esterna.

Art. 18.
Impianti antincendio

Gli impianti all'aperto con capienza superiore a 5.000 spettatori e quelli al chiuso con capienza superiore a 1.000 spettatori devono essere provvisti di impianti antincendio con idranti in numero ed ubicazione tali da consentire l'intervento in ogni punto dell'impianto.

Art. 19.
Disposizioni particolari per impianti con capienza non superiore a 100 persone complessive (spettatori - praticanti - addetti)

L'indicazione circa il numero complessivo delle persone che può contenere l'impianto deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività.

Gli impiantti devono essere provvisti di non meno di due uscite di cui almeno una di larghezza non inferiore a due moduli; per la seconda uscita è consentita la larghezza non inferiore a 0,80 m.

Devono osservarsi le disposizioni contenute negli articoli 5, 6 e 15 delle presenti norme.

Per impianti con capienza non superiore a 50 persone è consentito l'impiego di coperture pressostatiche realizzate con materiali aventi caratteristiche di reazione al fuoco conformi alle norme del Ministero dell'interno per i locali di pubblico spettacolo (art. 4 del decreto ministeriale 6 luglio 1983).

Devono essere previsti adeguati sostegni in grado di impedire il rischio del repentino abbattimento in caso di caduta di pressione.

Per le disposizioni igienico-sanitarie si rimanda a quanto stabilito dalle autorità competenti.

Art. 20.
Piscine ed ippodromi

Per le zone spettatori le disposizioni contenute nei precedenti articoli devono essere applicate anche alle piscine e agli ippodromi.

Per le predette attività restano valide le altre disposizioni contenute nella circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 salvo quanto indicato al successivo comma.

L'art. 110 della predetta circolare n. 16 viene così modificato:

«Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da almeno due bagnini all'uopo abilitati dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della marina mercantile».

Art. 21.
Norme transitorie

Gli impianti sportivi esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 18 e 19.

Per le uscite degli impianti con capienza non superiore a 100 persone complessive è consentita una larghezza specifica non inferiore a 0,90 m.

L'adeguamento dei predetti impianti alle disposizioni contenute nell'art. 16 deve avvenire entro il 31 dicembre 1988 mentre l'adeguamento alle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 18 e 19 deve avvenire entro il 30 aprile 1990.

Per le attività esistenti alla data del 10 dicembre 1984 restano valide le disposizioni contenute nella legge 7 dicembre 1984, n. 818, e sue successive modificazioni e relativi decreti di attuazione.

Art. 22.
Disposizioni finali

Per gli impiantti sportivi di cui al precedente art. 1, gli articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 e 110 della circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951 sono sostituiti dalle disposizioni contenute nelle presenti norme.

Si richiamano inoltre le disposizioni contenute nella legge 30 marzo 1971, n. 118 e nel regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, relativo alla eliminazione delle barriere architettoniche.

86A7080

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 luglio 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Gruppo collettivo di acquisto A.T.A. - Associazione ternana alimentaristi società cooperativa a r.l.», in Terni, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa mista «Gruppo collettivo di acquisto A.T.A. - Associazione ternana alimentaristi società cooperativa a r.l.», con sede in Terni, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio recreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa mista «Gruppo collettivo di acquisto A.T.A. - Associazione ternana alimentaristi società cooperativa a r.l.», con sede in Terni, costituita per rogito notaio Alcini Angelo in data 25 ottobre 1971, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed i signori Malizia Enrico Vincenzo, residente in Terni, via XX Settembre, 103; dott. Plantera Franco, residente in Nardò (Lecce), viale Europa e il dott. Miglietta Walter, residente in Cavallino (Lecce), via Lecce, 1, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A7037

DECRETO 1° agosto 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Unione a r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione espletata nei confronti della società cooperativa «Unione a r.l.», con sede in Torino, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Unione a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Giuseppe Sbarrato in data 23 giugno 1983, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Quinto Spola, nato a Biella il 9 gennaio 1934, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A7038

DECRETO 1° agosto 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Socialpesca società cooperativa a r.l.», in Chioggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della cooperativa di produzione e lavoro «Socialpesca società cooperativa a r.l.», con sede in Chioggia (Venezia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Socialpesca società cooperativa a r.l.», con sede in Chioggia (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Colombis in data 28 ottobre 1949, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Valerio De Marchi, nato a Piove di Sacco il 7 marzo 1952, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A7039

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° agosto 1986.

Conferma all'Automobile club d'Italia dell'incarico della riscossione dell'imposta di soggiorno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visti gli articoli 8 e 11 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativo all'ordinamento dell'imposta di soggiorno;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Premesso:

che, ai sensi dell'art. 8 del citato regio decreto-legge n. 1926/1938, è stato conferito all'Automobile club d'Italia, con decreto interministeriale n. 3/3900 del 22 dicembre 1983, l'incarico per il servizio di riscossione dell'imposta di soggiorno per il triennio 1984-1987;

che, devesi procedere alla designazione dell'istituto di diritto pubblico incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno per il triennio 1987-1989;

Considerato:

che, al fine di non pregiudicare l'efficienza operativa del servizio in questione — raggiunta attraverso un buon programma di meccanizzazione, da ultimo diretto allo studio per la rilevazione automatizzata delle statistiche mensili dei flussi turistici nel territorio nazionale — appare opportuno mantenere una continuità di conduzione riconfermando anche per il triennio 1987-1989 all'Automobile club d'Italia l'affidamento del servizio di riscossione dell'imposta di soggiorno;

che, dopo attenta valutazione dei costi inerenti all'attuazione del servizio si ritiene congruo determinare l'aggio di riscossione, per l'anno 1987, nella misura del sei per cento;

Decreta:

Art. 1.

L'Automobile club d'Italia - ACI, istituto di diritto pubblico, è confermato per il triennio 1987-1989 nell'incarico di provvedere, in conformità e con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, alla riscossione dell'imposta di soggiorno nei comuni della Repubblica nei quali si applica il tributo in questione.

Art. 2.

L'aggio dovuto all'ACI per la riscossione dell'imposta di soggiorno, per l'anno 1987, è determinato nella misura del 6%.

Roma, addì 1° agosto 1986

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
LAGORIO

86A6973

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 maggio 1986, n. **547**.

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Antonio Ratti», in Como.

N. 547. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene riconosciuta la personalità giuridica della «Fondazione Antonio Ratti», in Como.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1986
Registro n. 11 Industria, foglio n. 374

86G0912

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato riguardante il termine di scadenza per la presentazione delle domande per concorrere all'assegnazione dei Premi della cultura.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, comunica che il giorno 27 ottobre p.v. scadrà il termine per la presentazione delle domande per concorrere all'assegnazione dei Premi della cultura, la cui regolamentazione è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 maggio 1985.

All'assegnazione dei premi suddetti possono concorrere: scrittori, traduttori, editori, librai, aziende grafiche, associazioni culturali e fondazioni.

86A7085

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto per la modifica dei canoni di affitto di circuiti telegrafici e telefonici indicati nell'accordo in data 7 giugno 1969 relativo alla realizzazione di un cavo telefonico tra i due Paesi, modificato dal successivo protocollo in data 25 giugno 1970, firmato il 2 maggio 1984.

Il giorno 24 aprile 1986 si è perfezionato lo scambio di notifiche previste per l'entrata in vigore del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto per la modifica dei canoni di affitto di circuiti telegrafici e telefonici indicati nell'accordo in data 7 giugno 1969 relativo alla realizzazione di un cavo telefonico tra i due Paesi, modificato dal successivo protocollo in data 25 giugno 1970, firmato il 2 maggio 1984, la cui esecuzione è stata autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1985, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 6 maggio 1985.

Pertanto il protocollo è entrato in vigore il giorno 24 aprile 1986.

86A7049

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di scienze economiche e bancarie:

istituzioni di economia politica (biennale);
matematica generale;
tecnica del commercio interno ed internazionale;
storia economica italiana dell'unità nazionale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A7051

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso la sotto specificata Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1986-87:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di ingegneria:

corso di laurea in ingegneria elettrotecnica:

applicazioni elettriche;
complementi di misure elettriche;
elettrotecnica II;
sintesi delle reti elettriche;

corso di laurea in ingegneria civile:

costruzioni metalliche;
diritto e legislazione urbanistica ed edilizia;
geofisica applicata;
meccanica applicata alle macchine e macchine;
pendii e strutture in terra;
programmazione e calcolatori elettronici;
tecnica urbanistica II;
topografia;

corso di laurea in ingegneria chimica:

dinamica e controllo dei processi chimici;
economia ed organizzazione aziendale;

corso di laurea in ingegneria meccanica:

impianti di potenza;
impianti tecnologici;
programmazione e calcolatori elettronici.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla citata lettera *c)* dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1986 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docenti di ruolo.

86A7052

MINISTERO DEL TESORO

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio molisana - Monte Orsini, in Campobasso

Con decreto del Ministro del tesoro in data 5 settembre 1986 sono stati sciolti gli organi amministrativi della Cassa di risparmio molisana-Monte Orsini, con sede in Campobasso, in applicazione dell'art. 57, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

86A7056

MINISTERO DEL TESORO

N. 175

Corso dei cambi dell'11 settembre 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1426,250	1426,250	1426,20	1426,250	1426,25	1426,37	1426,500	1426,250	1426,250	1426,25
Marco germanico	690,020	690,020	689,90	690,020	690,02	689,98	689,940	690,020	690,020	690,02
Franco francese	210,750	210,750	210,80	210,750	210,75	210,72	210,700	210,750	210,750	210,75
Fiorino olandese	611,670	611,670	611,65	611,670	611,670	611,68	611,700	611,670	611,670	611,67
Franco belga	33,322	33,322	33,32	33,322	33,322	33,32	33,321	33,322	33,322	33,32
Lira sterlina	2112 —	2112 —	2114 —	2112 —	2112 —	2111,75	2111,500	2112 —	2112 —	2112 —
Lira irlandese	1899,500	1899,500	1899 —	1899,500	1899,50	1898,75	1898 —	1899,500	1899,500	—
Corona danese	182,350	182,350	182,40	182,350	182,35	182,35	182,350	182,350	182,350	182,35
Dracma	10,477	10,477	10,45	10,477	—	—	10,478	10,477	10,477	—
E.C.U.	1451,100	1451,100	1450,60	1451,100	1451,10	1451,05	1451 —	1451,100	1451,100	1451,10
Dollaro canadese	1029 —	1029 —	1030 —	1029 —	1029 —	1029,25	1029,500	1029 —	1029 —	1029 —
Yen giapponese	9,187	9,187	9,17	9,187	9,187	9,18	9,184	9,187	9,187	9,18
Franco svizzero	849,100	849,100	848,75	849,100	849,10	848,55	848 —	849,100	849,100	849,10
Scellino austriaco	98,130	98,130	98,08	98,130	98,13	98,13	98,135	98,130	98,130	98,12
Corona norvegese	193,400	193,400	193,50	193,400	193,40	193,47	193,550	193,400	193,400	193,40
Corona svedese	205,240	205,240	205,10	205,240	205,24	205,27	205,300	205,240	205,240	205,25
FIM	288,750	288,750	288,60	288,750	288,75	288,87	289 —	288,750	288,750	—
Escudo portoghese	9,630	9,630	9,67	9,630	9,63	9,66	9,690	9,630	9,630	9,62
Peseta spagnola	10,549	10,549	10,53	10,549	10,549	10,54	10,550	10,549	10,549	10,54
Dollaro australiano	881,600	881,600	880 —	881,600	881,60	881,80	882 —	881,600	881,600	881,60

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 settembre 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1426,375
Marco germanico	689,980
Franco francese	210,725
Fiorino olandese	611,685
Franco belga	33,321
Lira sterlina	2111,750
Lira irlandese	1898,750
Corona danese	182,350
Dracma	10,477
E.C.U.	1451,050
Dollaro canadese	1029,250
Yen giapponese	9,185
Franco svizzero	848,550
Scellino austriaco	98,132
Corona norvegese	193,475
Corona svedese	205,270
FIM	288,875
Escudo portoghese	9,660
Peseta spagnola	10,549
Dollaro australiano	881,800

Media dei titoli dell'11 settembre 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	86,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,325
» 9% » » 1975-90	96,775
» 9% » » 1976-91	103,250
» 10% » » 1977-92	101,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	103 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,250
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1-10-1982/86	99,950
» » » » 1-10-1983/86	100 —
» » » » 1-11-1982/86	100,375
» » » » 1-12-1982/86	100,750
» » » » 1- 1-1983/87	100,850
» » » » 1- 2-1983/87	100,675
» » » » 1- 3-1983/87	101,125
» » » » 1- 4-1983/87	101,200
» » » » 1- 5-1983/87	101,400
» » » » 1- 6-1983/87	101,625
» » » » 1-11-1983/87	101,500
» » » » 1-12-1983/87	101,325
» » » » 1- 1-1984/88	100,600
» » » » 1- 2-1984/88	101,550
» » » » 1- 3-1984/88	100,850
» » » » 1- 4-1984/88	100,800
» » » » 1- 5-1984/88	100,825
» » » » 1- 6-1984/88	101,625
» » » » 1- 7-1983/88	101,875
» » » » 1- 8-1983/88	101,850
» » » » 1- 9-1983/88	101,900
» » » » 1-10-1983/88	101,875
» » » » 1- 7-1990	99,050
» » » » 1- 8-1990	99,350
» » » » 1- 9-1990	98,725
» » » » 1-10-1990	98,850
» » » » 1-11-1990	99,125
» » » » 1-11-1983/90	103,900
» » » » 1-12-1983/90	103,925
» » » » 18-12-1990	99,500
» » » » 1- 1-1984/91	103,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1984/91	103,425
» » » » 18- 2-1991	99,325
» » » » 1- 3-1984/91	101,725
» » » » 1- 4-1984/91	101,825
» » » » 1- 5-1984/91	101,800
» » » » 1- 6-1984/91	101,725
» » » » 1- 7-1984/91	101,050
» » » » 1- 8-1984/91	100,850
» » » » 1- 9-1984/91	100,900
» » » » 1-10-1984/91	100,800
» » » » 1-11-1984/91	100,625
» » » » 1-12-1984/91	100,275
» » » » 1- 1-1992	100,750
» » » » 1- 2-1992	99,925
» » » » 1- 2-1995	100,775
» » » » 1- 3-1995	99 —
» » » » 1- 4-1995	99,425
» » » » 1- 5-1995	99,625
» » » » 1- 6-1995	99,500
» » » » 1- 7-1995	100,050
» » » » 1- 8-1995	99,975
» » » » 1- 9-1995	99,675
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	100,025
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,350
» » » 12 % 1- 2-1988	102,575
» » » 12,50% 1- 2-1988	103,075
» » » 12 % 1- 3-1988	102,850
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,775
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,475
» » » 12,50% 1-10-1988	103,300
» » » 12,50% 1-11-1988	103,300
» » » 12,50% 1-1-1989	103,775
» » » 12,50% 1-2-1989	104,400
» » » 12,50% 1-3-1989	104,050
» » » 12,50% 1-1-1990	105,550
» » » 12,50% 1-2-1990	106,350
» » » 12,50% 1-3-1990	106,200
» » » 12,50% 1-3-1991	106,525
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,450
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	111,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	101,300
» » » » 1983/90 11,50%	109,525
» » » » 1984/91 11,25%	109,700
» » » » 1984/92 10,50%	108,250
» » » » 1985/93 9,60%	104,775
» » » » 1985/93 9,75%	106,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M11096

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Velletri».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Velletri» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1972, n. 190, propone che nel disciplinare di produzione siano modificati per intero gli articoli 6, 7 e 8 ed in parte gli articoli 2, 4 e 5 secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. «Velletri»

Si propone di sostituire il terzo comma dell'art. 2 con il seguente testo:

Art. 2:

primo comma: *(Omissis)*;

secondo comma: *(Omissis)*;

terzo comma:

«Il vino Velletri rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:
Sangiovese dal 30% al 45%;
Montepulciano dal 30% al 40%;
Cesanese comune e/o Cesanese d'Affile non inferiore al 15%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, anche le uve provenienti da viti di vitigni Bombino Nero, Merlot e Ciliegiolo, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale delle viti esistenti».

Si propone di modificare il testo dell'art. 4 come in appresso indicato:

Art. 4 - primi tre commi invariati; la rimanente parte dell'art. 4 viene sostituita con il testo che segue:

«La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini Velletri non deve essere superiore ai q.li 160 di uva per ettaro in coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La regione Lazio con proprio decreto, su proposta delle organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione o di utilizzazione inferiore a quello fissato nel presente disciplinare di produzione uva per ettaro dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine dei vini.

La resa massima delle uve non deve essere superiore al 70% per il Velletri bianco ed al 65% per il Velletri rosso.

Qualora la resa in vino superi i limiti sopra riportati, l'eccedenza non avra diritto alla D.O.C.

Si propone di sostituire il secondo comma dell'art. 5 con il seguente testo:

Art. 5:

primo comma invariato;

secondo comma:

«Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10,50 al Velletri bianco e gradi 11 al Velletri rosso».

Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 6 con il seguente testo:

«Art. 6. — Il vino Velletri bianco all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole, delicato;
sapore:
secco (zuccheri riduttori fino al 4/per mille);
amabile (zuccheri riduttori dal 4,01 al 20/per mille);
dolce (zuccheri riduttori oltre il 20/per mille);
di giusto corpo, armonico e vellutato;
gradazione minima complessiva: 11°;
acidità totale minima: 4,5/per mille;
estratto secco netto minimo: 16/per mille.

Il vino Velletri rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rubino più o meno intenso tendente al granato per il tipo «Riserva»;
odore: vinoso intenso, profumo etereo per il tipo invecchiato;
sapore:
secco (zuccheri riduttori fino al 4/per mille);
amabile (zuccheri riduttori dal 4,01 al 20/per mille);
vellutato, armonico, giustamente tannico;
gradazione minima complessiva: 11,50°;
estratto secco netto minimo: 20/per mille.
acidità totale minima: 5/per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Si propone di sostituire la rimanente parte del disciplinare di produzione con il seguente testo:

«Art. 7. — Il vino Velletri bianco secco, ottenuto da uve che assicurano una gradazione alcolica minima complessiva naturale di gradi 11 e immesso al consumo con una gradazione alcolica minima complessiva non inferiore a 11,5°, può portare in etichetta la specificazione «Superiore».

Il vino Velletri rosso secco, ottenuto da uve che assicurino una gradazione alcolica minima naturale di gradi 12 e immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva non inferiore a gradi 12,5 dopo un periodo d'invecchiamento di almeno due anni a decorrere dal primo novembre dell'annata di produzione delle uve, può portare in etichetta la specificazione «Riserva».

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini Velletri designati con le specificazioni «Superiore» e «Riserva» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Per gli altri tipi tale indicazione è facoltativa ma deve, comunque, essere documentata.

La denominazione di origine Velletri bianco secco e amabile può essere utilizzata per designare i vini spumanti ottenuti con vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione seguendo le vigenti norme per la preparazione degli spumanti.

All'atto dell'immissione al consumo i vini Velletri spumanti debbono avere una gradazione alcolica minima complessiva di gradi 11 ed essere designati secondo le attuali norme CEE, per quanto non previsto dal presente disciplinare.

Le operazioni di spumantizzazione debbono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Roma.

Art. 8. — Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.

Le indicazioni relative al contenuto di zuccheri riduttori: secco, asciutto, amabile, dolce, debbono sempre figurare sulle bottiglie od altri recipienti contenenti i vini Velletri.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, nonché la indicazione di reali nomi di fattorie e di vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato è stato ottenuto».

86A7025

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale 1984 - parte corrente, per il finanziamento di programmi di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la proposta del Ministro della sanità relativa alla ripartizione di una somma complessiva di L. 21.428.000.000 — a valere sull'accantonamento del Fondo sanitario nazionale 1984 relativo alle spese vincolate — per il finanziamento di sedici progetti di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca nel settore sanitario;

Ritenuto opportuno assicurare, attraverso la sperimentazione, un fattivo raccordo tra ricerca scientifica e Servizio sanitario nazionale al fine di consentire in via preliminare l'analisi costo-benefici delle innovazioni e valutarne i conseguenti effetti in termini di tutela della salute e di spesa sanitaria;

Considerato che gli eventuali risultati positivi delle sperimentazioni selezionate dal Ministero della sanità sono suscettibili di estesa e generalizzata applicazione su tutta la rete sanitaria nazionale;

Tenuto conto della necessità di verificare, a sperimentazione avviata, agli effettivi fabbisogni finanziari per ciascun progetto;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 18 dicembre 1985;

Delibera:

È determinata in complessive L. 21.420.000.000 la quota del Fondo sanitario nazionale 1984 destinata al finanziamento di programmi di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca indicati nella colonna *a)* dell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

La suddetta quota del Fondo sanitario nazionale viene, in via provvisoria, ripartita secondo gli importi di cui alla colonna *b)* della allegata tabella; alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate vengono assegnate le somme indicate nella colonna *d)*.

La somma residua verrà attribuita con successiva deliberazione, sulla base delle verifiche disposte ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, circa lo stato di attuazione dei singoli progetti nonché delle relazioni che le regioni presenteranno al Ministro della sanità ed al Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data della presente deliberazione, sullo stato di avanzamento della sperimentazione.

Raccomanda

al fine di evitare duplicazione di interventi e dispersione di risorse nel settore della ricerca, eventuali ulteriori decisioni relative al finanziamento di programmi di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca — a valere sul Fondo sanitario nazionale — saranno adottate acquisendo il competente parere del Ministro della ricerca e tenendo conto, per quanto concerne i progetti dell'area informatica, degli appositi finanziamenti previsti dalle leggi finanziarie 1985-86.

Roma, addì 31 luglio 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1984
(parte corrente)
FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI SPERIMENTAZIONE DI PRODOTTI PROTOTIPALI O METODOLOGICI DI RICERCA

Programmi di sperimentazione	Importo totale del programma	Regioni e province autonome interessate	Importi da anticipare
a)	*b)*	*c)*	*d)*
1) Bilancio in base zero	6.044.000.000	Veneto (*)	846.160.000
		Bolzano	483.520.000
		Trento	483.520.000
2) Pigapso	298.000.000	Lazio (*)	89.400.000
3) Monitor	500.000.000	Piemonte (*)	90.000.000
		Friuli-V. Giulia	60.000.000
4) Gebo	300.000.000	Friuli-V. Giulia (*)	54.000.000
		Piemonte	36.000.000
5) Qoc	134.000.000	Marche (*)	24.120.000
		Lazio	16.080.000
6) Farusl	300.000.000	Trento (*)	54.000.000
		Veneto	36.000.000
7) Intelab	1.500.000.000	Toscana (*)	270.000.000
		Molise	180.000.000
8) Sisvet	324.000.000	Abruzzo (*)	58.320.000
		Emilia-Romagna	38.880.000
9) Managment	420.000.000	Molise (*)	75.600.000
		Umbria	50.400.000
10) Voglia di sé	120.000.000	Emilia-Romagna (*)	21.600.000
		Campania	14.400.000
11) Oncologia femminile	2.880.000.000	Valle d'Aosta (*)	259.200.000
		Lombardia	86.400.000
		Friuli-V. Giulia	86.400.000
		Umbria	86.400.000
		Abruzzo	86.400.000
		Puglia	86.400.000
		Calabria	86.400.000
		Sicilia	86.400.000
12) Teleassistenza cardiopatie	500.000.000	Lazio (*)	150.000.000
13) Vaccinazione morbillo	3.000.000.000	Sardegna (*)	270.000.000
		Emilia-Romagna	80.000.000
		Marche	80.000.000
		Abruzzo	80.000.000
		Campania	80.000.000
		Puglia	80.000.000
		Basilicata	80.000.000
		Calabria	80.000.000
		Sicilia	80.000.000
14) Ciclotrone	2.800.000.000	Lombardia (*)	264.000.000
		Piemonte	96.000.000
		Veneto	96.000.000
		Liguria	96.000.000
		Toscana	96.000.000
		Lazio	96.000.000
		Campania	96.000.000
15) Diagnostica cerebrale	800.000.000	Lombardia (*)	96.000.000
		Veneto	48.000.000
		Toscana	48.000.000
		Lazio	48.000.000
16) Laser dentistico	1.500.000.000	Emilia-Romagna (*)	210.000.000
		Lombardia	120.000.000
		Toscana	120.000.000
Totale	21.420.000.000		6.426.000.000

(*) Regione capofila responsabile del progetto.

86A6590

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 8 agosto 1986, n. 31

Regime tributario delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente - Legge 26 settembre 1985, n. 482 - Indennità di buonuscita dei dipendenti statali - Sentenza n. 178 del 1986 della Corte costituzionale.

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Ai centri di servizio di Roma e Milano

e, p.c.

Alla direzione generale degli affari generali e del personale - servizio ispettivo
Al servizio centrale degli ispettori tributari
Al Comando generale della guardia di finanza
All'E.N.P.A.S. - Direzione generale

1) *Premessa.*

La Corte costituzionale con la sentenza n. 178 deliberata il 27 giugno 1986, depositata il 7 luglio 1986, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 34 del 16 luglio 1986, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) sollevata dalla commissione tributaria di secondo grado di Matera; nonchè la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), nella parte in cui ha modificato l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblia 29 settembre 1973, n. 597, sollevata dalla Corte di cassazione. Con la medesima decisione, la Corte costituzionale ha dichiarato altresì non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo di cui alla legge 26 settembre 1985, n. 482, sollevata dalla commissione tributaria di secondo grado di Matera.

La Corte, nel pronunziare la inammissibilità e — rispettivamente — la infondatezza delle questioni sopra ricordate, ha rilevato in particolare che la nuova normativa apprestata con la legge 26 settembre 1985, n. 482, ha eliminato l'elemento d'irrazionalità, presente nella precedente disciplina, costituito dal collegamento dell'imposizione sulle indennità di fine rapporto al reddito complessivo netto dell'ultimo biennio (che è un elemento estraneo al rapporto di lavoro al quale si ricollega la percezione dell'indennità, tale da risultare spesso inidoneo a fornire giusti indici d'imponibilità) ed ha tenuto conto della durata del rapporto di lavoro apprestando un congegno d'imposizione del tutto particolare rispetto ai normali meccanismi di tassazione dei redditi, in considerazione delle speciali caratteristiche delle indennità di fine rapporto; infine (sempre ad avviso della Corte) la natura della indennità di buonuscita, ancorchè caratterizzata da aspetti previdenziali, non ne esclude la tassabilità purchè entro limiti che le consentano di assicurare il perseguimento delle finalità previdenziali, secondo valutazioni riscontrate nella specie immuni da irrazionalità.

Con la medesima sentenza n. 178 la Corte ha invece dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 482, recante modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto, nella parte in cui non prevedono che «dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita (di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973), corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.».

In buona sostanza la Corte costituzionale ha quindi eliminato ogni sospetto di illegittimità costituzionale della tassazione della indennità di buonuscita riconoscendo che i criteri di imposizione dettati dalla legge 26 settembre 1985, n. 482, non presentavano più l'elemento di irrazionalità presente nella precedente disciplina costituito dal collegamento della imposizione al reddito complessivo netto dell'ultimo biennio; ma ha avvertito — al fine di assicurare il rispetto del principio della capacità contributiva — che non dovevano essere sottoposte ad imposizione somme affluite al Fondo, in base a contribuzioni gravanti sul dipendente e corrisposte direttamente dallo Stato.

La Corte a proposito della pronuncia di accoglimento della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 482, muovendo dall'assunto che «non appare razionale la tassazione anche di quella parte delle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. percepite in correlazione ai contributi versati dallo Stato che gravano sui dipendenti statali», ha ritenuto che «per la parte afferente in via virtuale a tale contribuzione è illogico e arbitrario ritenere che la indennità di buonuscita si profili come reddito, quale che sia la concezione economica e giuridica che al riguardo si segue». Così che «ne deriva che le indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S., limitatamente alla quota relativa ai versamenti a carico del dipendente, non dovevano essere sottoposte a tassazione. L'imposizione di essa, infatti, ha leso il principio di capacità contributiva; tenuto anche conto che l'art. 23, primo comma, Cost. va interpretato nel senso che a

situazioni uguali debbono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario disuguale; cosicchè il legislatore avrebbe potuto e potrebbe legittimamente trattare in modo unitario il regime tributario dell'indennità di fine rapporto, soltanto in assenza, tra le diverse indennità, di sostanziali elementi di differenziazione. La circostanza che le indennità erogate dall'E.N.P.A.S. siano formate anche con contributi del pubblico dipendente, oltre che dello Stato, è un elemento che conferisce ad esse struttura e fisionomia differenziate, che dovevano essere congruamente valutate e trattate dal punto di vista fiscale». La Corte ha pertanto statuito che «al fine di ricondurre il sistema di tassazione previsto dagli articoli 2 e 4, commi primo e quarto, della legge n. 482 del 1985 al rispetto di quel principio, è dunque indispensabile tener conto, nella determinazione dell'imponibile, anche dell'ammontare dei contributi gravanti sul pubblico dipendente».

La sentenza n. 178, di cui sopra si sono riportati ampi stralci, con riferimento alla pronuncia di accoglimento della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 482, è certamente da definire «sentenza additiva» (nel senso che, pur operando una riduzione lessicale, è volta a determinare, in effetti, una addizione normativa) in quanto dichiara la illegittimità costituzionale della omessa previsione di ciò che avrebbe invece dovuto essere espressamente previsto (dall'imponibile della indennità di buonuscita da assoggettare ad imposta deve essere dedotta anche una somma pari alla percentuale di tale indennità corrispondente al rapporto che esiste, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dall'E.N.P.A.S.). La sentenza n. 178 non colpisce le disposizioni, così come espressamente formulate nel testo degli articoli 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 482, ma piuttosto le norme in quanto non prevedono la deduzione sopra ricordata: il testo normativo non viene privato di efficacia, ma rimane in vita ad esprimere le norme così come interpretate alla luce dei princìpi costituzionali. Ne deriva l'esigenza di una nuova lettura del testo degli articoli di cui sopra, che conservano la loro validità ma che non possono esprimere norme diverse da quelle risultanti dalla interpretazione datane dalla Corte costituzionale. Pertanto questo capo della sentenza (ovviamente a differenza di quelli di cui prima si è fatto cenno, relativi alla inammissibilità o alla non fondatezza delle questioni sollevate) pone l'esigenza per l'Amministrazione finanziaria di intervenire tempestivamente con la presente circolare al fine di apprestare per gli uffici gli opportuni chiarimenti.

Sulla base di queste premesse, si precisa quanto segue.

2) *Immediata applicazione della sentenza.*

Trattandosi, come sopra accennato, di sentenza c.d. «additiva», la sentenza n. 178 della Corte costituzionale è da ritenere immediatamente applicabile nell'ordinamento giuridico, con la conseguenza che, ai fini della sua attuazione, non occorre l'emanazione di ulteriori disposizioni legislative.

La stessa si presenta, inoltre, completa, dal momento che contiene tutti gli elementi necessari per la determinazione dei criteri di imposizione dell'indennità di buonuscita.

In tal senso sono stati forniti chiarimenti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) che provvede, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, concernente «Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato», alle erogazioni poste a carico del Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti.

3) *Ambito di applicazione della sentenza.*

La sentenza n. 178 ha pronunciato in relazione all'eccepita illegittimità costituzionale di talune norme della legge 26 settembre 1985, n. 482, *con riferimento all'indennità di buonuscita:* essa, come si è veduto, è immediatamente applicabile con riguardo all'indennità di buonuscita erogata, ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973, a carico del Fondo di previdenza e credito gestito dall'E.N.P.A.S., cui il dispositivo della sentenza fa espresso richiamo.

Questo Ministero sta esaminando — e sul punto si fa riserva di ulteriori comunicazioni — se la sentenza possa essere applicata a fattispecie analoghe a quella espressamente considerata.

4) *Criteri di determinazione della base imponibile e dell'indennità di buonuscita.*

La sentenza, come già chiarito al paragrafo 1, ha posto espressamente i criteri di determinazione della base imponibile dell'indennità di buonuscita, precisando che «dall'imponibile da assoggettare a imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita (di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973) corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale dell'E.N.P.A.S».

Al riguardo si fa presente che la formazione dell'indennità di buonuscita è soggetta alle seguenti regole:

lo Stato è tenuto al versamento di un contributo obbligatorio a favore del Fondo di previdenza gestito dall'E.N.P.A.S. in misura pari, attualmente, al 9,60% della base contributiva annua (misura, peraltro, variata nel tempo), con rivalsa, a carico dell'iscritto dipendente statale, in misura pari al 2,50% della detta base contributiva;

la base contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga e retribuzione annui e altre voci stipendiali, compresa la tredicesima mensilità;

l'indennità di buonuscita è pari a tanti dodicesimi della base contributiva corrispondente all'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepiti, quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni vigenti all'atto del collocamento a riposo.

La sentenza della Corte costituzionale ha stabilito che il raffronto fra l'importo dei contributi a carico del dipendente e quello complessivo corrisposto va fatto con riferimento alla situazione esistente *alla data del collocamento a riposo* e tenendo presenti le due quote contributive in termini di indennità di buonuscita, nel senso che la quota contributiva complessiva sta a fronte dell'intero importo dell'indennità spettante all'avente diritto, mentre l'incidenza percentuale della quota contributiva a carico del dipendente serve a individuare la somma da detrarre dal predetto importo.

Conseguentemente, una volta stabilito l'importo della indennità di buonuscita, occorre determinare l'incidenza percentuale della quota contributiva a carico del dipendente rispetto all'importo complessivo, il quale sta a fronte, come sopra accennato, al montante dell'indennità di buonuscita cui l'incidenza della quota a carico del dipendente va rapportata.

Al riguardo, è sufficiente procedere con la seguente proporzione, tenendo presente che, attualmente, l'aliquota contributiva complessiva è pari al 9,60%, mentre quella a carico del dipendente — come risulta dalla stessa sentenza — è pari al 2,50%:

$$2{,}50 : 9{,}60 = x : 100; \qquad x = \frac{2{,}50 \times 100}{9{,}60} = 26{,}04\%$$

Pertanto, per tutti i dipendenti statali collocati a riposo nel periodo di vigenza dell'aliquota contributiva complessiva del 9,60%, l'importo dell'indennità di buonuscita sara decurtato di una somma pari al 26,04% di detto importo assunto al netto dei residui contributi previdenziali prelevati dall'indennità stessa (cfr. circ. n. 2, prot. 8/040 del 5 febbraio 1986, cap. II, paragrafo II, n. 1).

Si fa peraltro presente che, a decorrere dal 1° gennaio 1974 — data di entrata in vigore della riforma tributaria nel settore delle imposte dirette, e quindi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) — mentre l'aliquota contributiva a carico del dipendente statale è rimasta costante nella misura del 2,50%, l'aliquota contributiva complessiva, comprensiva della quota a carico del dipendente, è variata nel tempo e di conseguenza l'incidenza percentuale della quota contributiva a carico del dipendente rispetto a quella complessiva è parimenti variata nel tempo.

In questi casi, poichè la Corte costituzionale ha assunto a base di raffronto — come accennato — la situazione contributiva esistente alla data di collocamento a riposo, il calcolo per la determinazione della somma da dedurre dall'indennità di buonuscita a titolo di quota percentuale corrispondente al carico contributivo del dipendente dovrà essere fatto tenendo presente l'incidenza percentuale del contributo a carico del dipendente rispetto al contributo complessivo alla predetta data.

Si rinvia alla tabella allegato *A* per la determinazione in concreto di dette quote percentuali.

Per quanto attiene, poi, ai criteri di formazione dell'indennità di buonuscita — la quale, per determinati periodi annuali, può derivare da un diverso modo di determinazione del contributo, in quanto la legge, per ipotesi specifiche, prevede o il riscatto totalmente a carico dell'iscritto di periodi utili ai fini della formazione dell'indennità (studi universitari; servizi preruolo; servizi disagiati; servizi militari, ecc.) o l'esonero dell'iscritto dal pagamento delle quote contributive, che restano a totale carico dello Stato (legge combattenti, ecc.) — si osserva che la sentenza della Corte costituzionale non ha operato distinzioni in tal senso, fissando il principio che la riduzione ai fini tributari della base imponibile, a fronte dell'obbligo di contribuzione a carico dell'iscritto, va applicato in maniera uniforme, con riguardo alla situazione esistente alla cessazione del rapporto di lavoro e a prescindere dall'analitica ricostruzione dell'entità delle pregresse contribuzioni.

È appena il caso, infine, di precisare che la sentenza della Corte costituzionale non ha inciso sulla disposizione della legge 26 settembre 1985, n. 482, che prevede la riduzione dell'ammontare netto dell'indennità di fine rapporto di un importo pari a L. 500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione (cfr. art. 2 della legge, che sostituisce l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597) nè sulla disposizione, del pari ivi contenuta, che esclude tale riduzione per le anzianità convenzionali, disposizioni che restano pertanto integralmente applicabili alla indennità di buonuscita, in aggiunta a quanto stabilito dalla sentennza di cui trattasi.

Le suesposte considerazioni, tenuto conto del dispositivo della sentenza n. 178, si riferiscono alla base dell'imponibile determinata ai sensi del primo comma, primo periodo, dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, così come sostituito dall'art. 2 della legge n. 482/1985.

Peraltro la riconosciuta natura non reddituale della quota di indennità di buonuscita virtualmente corrispondente, secondo il criterio proporzionale stabilito dalla Corte, alla partecipazione contributiva a carico del dipendente spiega efficacia anche ai fini della determinazione dell'aliquota da applicarsi all'anzidetta base imponibile e da operarsi a norma dell'ultimo periodo dello stesso primo comma del sopracitato art. 14.

Ai sensi di detta ultima disposizione, l'aliquota da applicarsi alla parte imponibile della indennità si determina, come è stato dettagliatamente chiarito nel paragrafo IV del capitolo II della circolare n. 2 del 5 febbraio 1986, con riguardo al cosiddetto «reddito di riferimento» che si ottiene dividendo l'ammontare dell'indennità, prima della riduzione di L. 500.000 annue, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici.

Ora, ai fini del calcolo del predetto reddito di riferimento, la indennità di buonuscita, sempre al lordo delle L. 500.000 annue, va diminuita, prima della predetta divisione, della quota non avente natura reddituale, così come riconosciuto nella sentenza n. 178 della Corte costituzionale. Pertanto detta quota svolge duplice funzione riduttiva: e cioè sia in sede di determinazione della aliquota che in sede di determinazione dell'imponibile.

5) *Applicabilità della sentenza ai rapporti cessati antecedentemente alla sua pubblicazione.*

Come più sopra si è detto la sentenza n. 178 della Corte costituzionale ha riconosciuto conformi ai principi costituzionali sia l'assetto generale della legge 26 settembre 1985, n. 482, sia le sue statuizioni, confermando la legittimità del sistema di liquidazione delle indennità di fine rapporto e di riliquidazione dei rapporti pregressi ivi stabilito. Rimangono conseguentemente valide tutte le prescrizioni della legge in questione, fatta eccezione per quella concernente la determinazione della base imponibile con riferimento all'indennità di buonuscita percepita dai dipendenti statali. È infatti con riferimento a tale determinazione che la sentenza ha interpretato la norma nel senso che essa non poteva non prevedere la detrazione di una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo del 2,50 per cento posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.

La sentenza n. 178 è stata deliberata il 27 giugno 1986, depositata il 7 luglio 1986 e pubblicata, come si è detto, nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 1986 e pertanto spiega efficacia dal 17 luglio.

Per effetto delle disposizioni dell'art. 136 della Costituzione e dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, la sentenza spiega efficacia non solo relativamente ai rapporti giuridici che insorgono a partire dalla predetta data del 17 luglio ma anche relativamente a quelli sorti anteriormente e non ancora esauriti, i quali vengono anch'essi regolati sulla base della norma interpretata dalla predetta sentenza, come peraltro è anche confermato dalla dichiarata illegittimità costituzionale, sempre relativamente alla determinazione della base imponibile, dei commi 1 e 4 dell'art. 4 della legge n. 482, concernenti tali rapporti.

Con riferimento a quanto già detto nella precedente circolare n. 2/prot. 8/040 del 5 febbraio 1986, si debbono considerare non esauriti:

a) i rapporti pendenti avanti l'organo giurisdizionale (commissioni tributarie o autorità giudiziaria ordinaria), di cui al primo comma dell'art. 4 della legge n. 482;

b) i rapporti per i quali è stata presentata istanza di riliquidazione all'intendente di finanza, entro il 28 febbraio 1986, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 4;

c) i rapporti insorti tra il 1° ottobre 1985, data di entrata in vigore della legge n. 482/1985, e il 16 luglio 1986, data di pubblicazione della sentenza n. 178/1986, per i quali la liquidazione dell'imposta è già avvenuta secondo il nuovo sistema impositivo.

Per i rapporti di cui alla leggera *a*), le disposizioni della sentenza n. 178 del 1986 troveranno applicazione nell'ambito del procedimento.

Per i rapporti di cui alla lettera *b*), gli uffici finanziari tenuti ad operare la riliquidazione delle istanze applicheranno direttamente, d'ufficio, le disposizioni della sentenza, tenendo presente, ai fini del calcolo dell'incidenza percentuale della quota contributiva a carico del dipendente rispetto a quella complessiva, l'anno del collocamento a riposo che risulta enunciato nel frontespizio dell'istanza presentata entro il 28 febbraio 1986, in relazione ai dati concernenti l'inizio e la cessazione del rapporto di lavoro.

Ovviamente, nelle ipotesi di applicazione delle disposizioni dell'art. 4 della legge n. 482, dovrà procedersi al raffronto tra la tassazione avvenuta secondo le norme anteriori alla legge stessa e quella che risulta dall'applicazione della nuova disciplina assumendo quest'ultima in conformità della sentenza della Corte costituzionale.

Per i rapporti di cui alla lettera *c*), per i quali ricorre l'obbligo di dichiarare la percepita indennità di buonuscita nella dichiarazione dei redditi mod. 740 o mod. 740/S, gli uffici finanziari terranno conto, d'ufficio, all'atto della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione, ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle indennità dichiarate nel quadro *D* dei modelli presentati entro il 31 maggio 1986 (per le indennità liquidate fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1985), ovvero delle indennità che saranno dichiarate nel quadro D dei modelli da presentare entro il 31 maggio 1987 (per le indennità liquidate fra il 1° gennaio e il 16 luglio 1986), applicando contestualmente le statuizioni della sentenza della Corte costituzionale e procedendo ai conseguenti rimborsi, ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Al riguardo, si prende riserva di impartire ulteriori istruzioni.

* * *

Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette accuseranno ricevuta della presente alla Direzione generale delle imposte dirette; gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio alle rispettive intendenze di finanza.

Il Ministro: VISENTINI

TABELLA *A*

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PREVIDENZIALI RELATIVE ALL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA

(D.P.R. 5 giugno 1965, n. 759, art. 1; D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, art. 37; L. 20 marzo 1980, n. 75, art. 18)

	Aliquota complessiva	Quota a carico del dipendente	Percentuale di riduzione della indennità di buonuscita (alla 2ª cifra decimale
	—	—	—
Dall'1-1-1974	7,10%	2,50%	35,21%
Dall'1-1-1976	7,60%	2,50%	32,89%
Dall'1-1-1978	8,10%	2,50%	30,86%
Dall'1-1-1980	8,60%	2,50%	29,06%
Dall'1-1-1982	9,10%	2,50%	27,47%
Dall'1-1-1984	9,60%	2,50%	26,04%

86A7059

CIRCOLARE 11 agosto 1986, n. **32.**

Dichiarazioni integrative. Controversie in ordine ai provvedimenti di reiezione. Rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria innanzi alle commissioni tributarie.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio di Roma e Milano

e, per conoscenza:

Alla Direzione generale del contenzioso

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale servizio ispettivo

Al servizio centrale degli ispettori tributari

Com'è noto, le dichiarazioni integrative previste, ai fini della definizione delle pendenze tributarie in materia di imposte dirette, dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, sono state presentate dalle persone fisiche ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma e di Milano ai quali compete l'esame, la liquidazione e la eventuale reiezione delle dichiarazioni stesse.

Al riguardo è da rilevare che il ricorso contro il provvedimento di reiezione della dichiarazione integrativa emanato dal centro di servizio va proposto, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive integrazioni e modificazioni, e nelle forme rituali, alla commissione tributaria della circoscrizione ove trovavasi l'ufficio delle imposte dirette nel cui distretto risultava domiciliato fiscalmente il ricorrente al momento della presentazione della dichiarazione integrativa. Copia del ricorso stesso in carta semplice va spedito, a cura del ricorrente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al centro di servizio che ha emanato il provvedimento impugnato.

Allo stesso centro di servizio, pertanto, si ritiene che debbano essere inviate da parte delle segreterie delle commissioni le comunicazioni diverse da quelle effettuate in udienza in presenza delle parti.

Poichè i centri di servizio non sono in grado di presenziare alle udienze delle commissioni tributarie, si ritiene, in assenza di specifica normativa circa il contenzioso relativo alle dichiarazioni integrative, che a rappresentare l'Amministrazione in sede contenziosa possa essere incaricato l'anzidetto ufficio delle imposte di domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione della dichiarazione integrativa.

Inoltre, in relazione a quanto previsto nel primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, il centro di servizio, entro sessanta giorni dal ricevimento della copia del ricorso, deve trasmettere alla commissione tributaria adita le proprie deduzioni in merito al ricorso medesimo e inviare all'ufficio delle imposte, nel cui distretto trovavasi il domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione della dichiarazione integrativa, il fascicolo per la ulteriore attività dinanzi alla commissione tributaria.

Tale procedura ovviamente sarà seguita anche in sede di appello.

Resta inteso che gli uffici delle imposte, per la tutela dell'interesse dell'erario, forniranno tempestivamente, anche via terminale, ai centri di servizio tutte le necessarie comunicazioni.

*
* *

Le intendenze di finanza che, unitamente agli ispettorati delle imposte dirette ed ai centri di servizio accuseranno ricevuta della presente circolare alla Direzione generale delle imposte dirette di questo Ministero, trasmetteranno copia della circolare stessa ai dipendenti uffici distrettuali delle imposte dirette. Questi ultimi accuseranno ricevuta alle rispettive intendenze.

Il Ministro: VISENTINI

86A7058

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a cinque posti di conservatore nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili da destinare a sedi di servizio vacanti nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 10 del 31 maggio 1985, è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1986, che approva la graduatoria del concorso, per esami, a cinque posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 21 novembre 1984, da destinare a sedi di servizio vacanti nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

86A7096

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza riservato agli ufficiali di complemento del Corpo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Vista la legge 28 giugno 1986, n. 338, concernente l'incremento degli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, e successive aggiunte, riguardante il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto l'art. 8 del predetto decreto 10 gennaio 1957, n. 3 e l'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

È indetto per l'anno 1986 un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza riservato agli ufficiali di complemento del Corpo.

I concorrenti debbono essere in possesso della idoneità fisio-psichica al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 10.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso gli ufficiali di complemento che abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella Guardia di finanza che:

a) alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande non abbiano superato il trentesimo anno di età;

b) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali e di carattere e per precedenti disciplinari;

c) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento nel congedo;

d) non siano imputati o condannati per delitti non colposi ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello *status* di ufficiale della Guardia di finanza.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi dei pubblici impieghi non si applicano al limite massimo di età stabilito alla lettera *a)* del presente articolo.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo (gli ufficiali che stiano prestando servizio di prima nomina possono presentare l'istanza in carta semplice), firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al Comando generale della Guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali é sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se in servizio di prima nomina, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del Comando generale della Guardia di finanza, per essere regolarizzate ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso Comando.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) il grado, cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) lo stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

f) il diploma (o i diplomi) di laurea previsti dall'art. 1, lettera *c)*, della legge 26 febbraio 1974, n. 45, di cui è provvisto con relativa votazione;

g) il reparto di appartenenza (se nella posizione di congedo il comando di legione cui è in forza);

h) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'indirizzo proprio e della famiglia;

l) i documenti allegati.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando generale della Guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.

Documentazione da produrre in allegato alla domanda

Il candidato deve allegare alla domanda ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 12 i seguenti documenti:

a) diploma (o diplomi) di laurea o copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione del voto di laurea assegnato, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo attestante il conseguimento del titolo e la relativa votazione;

b) altri documenti relativi ad eventuali riconoscimenti al valor militare e/o civile, attestati di pubbliche benemerenze al valore o al merito civile, distintivo di mutilato o ferito in servizio.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e presentati entro detto termine.

Il Comando generale della Guardia di finanza si riserva la facoltà, per le documentazioni che risultassero formalmente irregolari, di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine anzidetto.

È ammesso fare riferimento a documenti già presentati al Comando generale della Guardia di finanza per l'ammissione al concorso per allievi ufficiali di complemento in servizio di prima nomina del Corpo.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

Il Comando generale della guardia di finanza richiederà i seguenti atti:

a) per tutti i concorrenti, il libretto personale, esemplare Corpo, ed il fascicolo personale;

b) per i concorrenti che abbiano già prestato il servizio di prima nomina la dichiarazione del casellario giudiziale.

Nei confronti degli aspiranti in servizio di prima nomina sarà redatto uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data terminale quella di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, da nominare con successivo decreto del Ministro delle finanze, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza ed è ripartita nelle seguenti sottocommissioni:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per la valutazione dei titoli, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, di cui un presidente e due membri;

b) sottocommissione per la visita medica preliminare e per il successivo accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, di cui un presidente e due membri, e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, di cui un presidente e due membri e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri;

d) sottocommissione per la valutazione della prova di esame, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, di cui un presidente e due membri.

Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente. Se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di presidente, devono essere di grado non inferiore a colonnello; se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

Il Ministro delle finanze può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a)* del precedente art. 7.

Art. 9.

Mancata presentazione del candidato

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti fisio-psichici ovvero per la prova di esame saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

Agli accertamenti fisio-psichici ed alla prova i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Accertamento dell'idoneità fisio-psichica

L'idoneità fisio-psichica dei candidati è accertata presso il centro di reclutamento della Guardia di finanza, mediante:

a) visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici;

b) esame psicotecnico per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo;

L'esito della visita medica è immediatamente comunicato all'interessato il quale può, entro e non oltre il giorno successivo a quello della comunicazione, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera *b*).

Il concorrente giudicato non idoneo, a seguito della visita medica o della eventuale visita di revisione o dell'esame psicotecnico, è escluso dal concorso.

Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni in ordine all'accertamento di cui alla precedente lettera *b)* e alla visita medica di revisione, che sarà comunicato agli interessati seduta stante, è definitivo.

I candidati all'atto della visita medica devono avere:

visus non inferiore a 9/10 in ciascun occhio. Detto visus può essere raggiunto anche con lenti correttive. L'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non deve essere superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3,5 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie in uno degli assi;

c) astigmatismo composto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico ed astigmatico in uno degli assi;

d) astigmatismo misto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico od astigmatico;

e) anisometropia: non superiore a 3 diottrie;

visione binoculare;

campo visivo normale;

senso cromatico normale accertato con le serie «maggiore» delle matassine colorate.

I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita medica le proprie lenti correttive «a tempiali».

La rilevazione dell'entità visiva per detti candidati sarà effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».

Saranno cause di inidoneità le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno inoltre cause di inidoneità:

a) i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve;

b) le deformazioni di notevole grado del palato, l'accentuata ipertrofia delle tonsille o tonsillite cronica, la presenza di numerosi denti piorrici, di estese gengiviti, di seni fistolosi. La dentatura deve essere in buone condizioni. Il numero dei denti mancanti, di quelli sostituiti da protesi fisse, di quelli otturati e di quelli cariati non deve essere superiore a 18; non sono ammesse protesi mobili.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico ed eventualmente elettroencefalografico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del torace;

oftalmico;

dell'urina ed eventualmente quello per la determinazione della glicemia e dell'azotemia;

elettrocardiografico.

Per gli accertamenti stabiliti dal presente articolo, primo comma, lettere *a)* e *b)* e per la visita medica di revisione, le apposite sottocommissioni compileranno, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 11.

Documentazione da produrre

I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti fisio-psichici ed ammessi a sostenere la prova orale, dovranno presentare al Comando generale, a pena di esclusione entro venti giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'esame orale, i seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo;

b) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, in carta da bollo;

Sono dispensati dal produrre la predetta documentazione i concorrenti in servizio nella Guardia di finanza o nell'amministrazione statale.

Art. 12.

Valutazione dei titoli

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;

b) titolo di studio;

c) eventuali riconoscimenti al valore militare e/o civile, attestati di pubbliche benemerenze al valore o al merito civile, distintivo di mutilato o ferito in servizio, encomi solenni e semplici per meriti di servizio.

Prima della prova di esame di cui al successivo art. 13, la sottocommissione di cui alle lettera *a)* del precedente art. 7 procederà a determinare con apposito processo verbale i criteri di valutazione nonché i punteggi da attribuire ai singoli titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli di ciascun candidato non potrà essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 30/60, di cui:

a) fino ad un massimo di punti 15/60, per la durata del servizio e le qualità professionali e militari;

b) fino ad un massimo di 9/60, per titolo di studio;

c) fino ad un massimo di 6/60, per gli eventuali riconoscimenti o benemerenze di cui al punto *c)* del primo comma del presente articolo.

Art.13.

Prova di esame

Gli esami di concorso, che avranno luogo a Roma davanti alla sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera *d)*, nel giorno che sarà fissato e comunicato ai concorrenti, consisteranno in una prova orale, della durata massima di 45 minuti, in materia di legislazione tributaria e servizio del Corpo, nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La sottocommissione per la valutazione della prova di esame, potrà, però, nei limiti del programma, rivolgere all'aspirante tutte le altre domande che riterrà opportune.

Il punteggio massimo conferibile in detta prova è di 30/60 e si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli componenti la sottocommissione di cui alla lettera *d)* del precedente art. 7. Ogni componente la sottocommissione può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 10/60.

Superano la prova di esame coloro che riportano almeno il voto complessivo di 15/60.

Al termine di ogni seduta la competente sottocommissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 14.

Graduatoria

Nei confronti dei candidati che abbiano superato la prova di esame, la sottocommissione di cui alla lettera *a)* dell'art. 7 procederà all'attribuzione del punteggio per i titoli secondo i criteri predeterminati nel verbale di cui al secondo comma del precedente art.12.

Successivamente la stessa sottocommissione procederà alla compilazione della graduatoria finale, sommando il punteggio conseguito nella prova di esame ed il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia. Il candidato a tal fine deve presentare o far pervenire entro il termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso i certificati rilasciati dalle competenti autorità comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 15.

Vincitori del concorso

I concorrenti idonei, che nella graduatoria risultano compresi nel numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, nell'ordine della graduatoria finale, con decorrenza da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale medesima, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dai corsi di cui all'art. 2, numeri 1) e 2) della legge 29 maggio 1967, n. 371.

Il Ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

I vincitori del concorso, conseguita la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, frequentano il corso straordinario di preparazione e di aggiornamento.

Art. 16.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, nonché per raggiungere la sede ove si svolgerà il corso di cui al precedente art. 15, quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare.

Essi saranno provvisti delle richieste mod. B1/M4, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e per i viaggi di ritorno in famiglia.

Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del corso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 agosto 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1986
Registro n. 46 Finanze, foglio n. 274

ALLEGATO 1

Modello della domanda
di ammissione al concorso

Al Comando generale della guardia di finanza - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... il...............................
domiciliato a.............. (c.a.p. ....) provincia di ....
in via.. n. ....,
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo, di cui alla legge 28 giugno 1986, n. 338.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere celibe (ovvero coniugato con............................);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2).... ....,

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

e) di essere in possesso del diploma (o dei diplomi) di laurea in .... (4);

f) di prestare servizio presso il comando................................., ovvero di essere nella forza in congedo della legione di..................;

g) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5);

h) di risiedere a ....provincia di .... via .... n. ....;

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a......................... provincia di .... via............................ n. ....

Allega i seguenti documenti (6)...

Data,..........................

Il candidato

Visto per l'autenticità della firma (7)..

---

(1) Grado, cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti.

(4) Indicare la relativa votazione.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'ente: Ministero, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta.

(6) Diploma di laurea in giurisprudenza, ecc. (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 5 del bando).

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'uffico nel quale prestano servizio. Per i candidati militari é sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVA ORALE

I - *Legislazione tributaria*

Imposte dirette

Le imposte dirette nel sistema della riforma tributaria.
L'imposta sul reddito delle persone fisiche.
L'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
L'imposta locale sui redditi.
L'acccertamento.
La riscossione.

Imposte indirette

Le imposte indirette nel sistema della riforma tributaria.
L'imposta sul valore aggiunto.
L'imposta di bollo.
L'imposta di registro, l'imposta sugli incrementi di valore degli immobili e l'imposta sulle successioni e sulle donazioni.
L'imposta sugli spettacoli.
Tasse sulle concessioni governative.
Tasse automobilistiche.
Dogane:

regimi doganali comunitari;
il territorio doganale;
il rapporto doganale ed i suoi elementi;
le dichiarazioni;
l'accertamento;
liquidazione e riscossione;
l'inadempimento dell'obbligazione doganale;
le sanzioni;
l'obbligazione civile nascente dal reato doganale;
la competenza all'accertamento sui reati doganali;
l'estinzione dei reati doganali.

Imposte di fabbricazione:

le imposte di fabbricazione nel sistema tributario italiano;
gli organi dell'amministrazione per le imposte di fabbricazione e l'ordinamento dei servizi;
disposizioni tecnico-amministrative comuni per l'attivazione e l'esercizio di fabbriche e depositi di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione;
nascita del debito d'imposta: norme e procedimenti comuni per l'accertamento del prodotto, la liquidazione e il pagamento delle imposte di fabbricazione;
estinzione del debito d'imposta;
esportazione di prodotti soggetti ad imposte di fabbricazione; distruzione del prodotto; abbuoni e restituzioni delle imposte; agevolazioni per i consumi interni; procedimenti per la denaturazione;
norme particolari sulle singole imposte di fabbricazione;
reati in materia di imposte di fabbricazione.

Monopoli di Stato:

il monopolio come tributo;
i monopoli di Stato nel sistema tributario italiano;
il monopolio dei sali e dei tabacchi: oggetto e territorio soggetto a monopolio; regime fiscale; vincoli per il trasporto e il deposito;
organi per la produzione del sale e per la coltivazione e la lavorazione dei tabacchi.

II - *Servizio del Corpo*

Evoluzione storico-legislativa della Guardia di Finanza.
Struttura ordinativa attuale della Guardia di Finanza.
Compiti istituzionali, qualifiche, doveri e poteri degli appartenenti alla Guardia di Finanza.
Ordinamento del servizio.
Articolazione dei servizi, elementi e scritture.
Classificazione e modi di esecuzione del servizio.
Vigilanza al confine terrestre e lacuale.
Vigilanza al confine marittimo.
Vigilanza all'arrivo e alla partenza di merci per via mare.
Vigilanza sulla navigazione aerea.
Operatività nelle zone di vigilanza doganale.
Servizi presso le dogane.
Vigilanza nell'interno del territorio.
Vigilanza sui rapporti in regime T.I.R. e in regime di transito comunitario, sul movimento del caffè e delle provviste di bordo.
Controllo doganale e valutario.
Vigilanza in materia di imposte di fabbricazione.
Vigilanza sulla produzione, circolazione e deposito degli oli minerali.
Privative fiscali in materia di sali e tabacchi.
Privative fiscali sostituite da imposte di fabbricazione.
Monopolio del lotto e delle lotterie.
Attribuzioni dei militari del Corpo in materia di tasse e imposte indirette sugli affari.
Le verifiche.
L'attività di controllo dell'osservanza dell'obbligo di accompagnamento dei beni viaggianti con un documento di trasporto. Altre misure di contrasto per la ricerca degli evasori totali e paratotali..
Attribuzioni ed esecuzione del servizio in materia di imposte sui redditi.

La polizia giudiziaria.
Gli atti e l'attività di P.G. e P.T.
Uso delle armi e di altri mezzi di coazione fisica.
Operazioni di servizio a tutela di interessi politico-economici dello Stato: divieti economici e valutari.
Operazioni di servizio in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope.
Operazioni di servizio a tutela dei beni culturali, dei beni naturali e dei prodotti alimentari.
L'attività della Guardia di finanza nella lotta alla criminalità organizzata.

Tesi della prova orale

1. Le imposte dirette nel sistema della riforma tributaria.

L'imposta sul valore aggiunto.
Le dichiarazioni doganali.
Disposizioni tecnico-amministrative comuni per l'attivazione e l'esercizio di fabbriche e depositi di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.
I monopoli di Stato nel sistema tributario italiano.
Evoluzione storico-legislativa della Guardia di finanza.
Classificazione e modi di esecuzione del servizio.
Vigilanza sui trasporti in regime T.I.R. e in regime di transito comunitario, sul movimento del caffè e sulle provviste di bordo.
Attribuzioni dei militari del Corpo in materia di tasse e imposte indirette sugli affari.
Lotta alla criminalità organizzata - Normativa antimafia.

2. L'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le imposte indirette nel sistema della riforma tributaria.
Le sanzioni in materia doganale.
Nascita del debito d'imposta: morme e procedimenti comuni per l'accertamento del prodotto, la liquidazione e il pagamento delle imposte di fabbricazione.
Il monopolio dei sali e dei tabacchi: oggetto e territorio soggetto a monopolio, regime fiscale; vincoli per il trasporto e il deposito.
Struttura ordinativa attuale della Guardia di finanza.
Vigilanza all'arrivo e alla partenza di merci per via mare.
Vigilanza in materia di imposte di fabbricazione.
L'attività di controllo dell'osservanza dell'obbligo di accompagnamento dei beni viaggianti con un documento di trasporto. Altre misure di contrasto per la ricerca degli evasori totali e paratotali.
Lotta alla criminalità organizzata - Normativa antimafia.

3. Imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Tasse automobilistiche.
La competenza all'accertamento dei reati doganali.
Le imposte di fabbricazione nel sistema tributario italiano.
Organi per la produzione del sale e per la coltivazione e lavorazione dei tabacchi.
Compiti istituzionali, qualifiche, doveri e poteri degli appartenenti alla Guardia di finanza.
Vigilanza al confine terrestre e lacuale.
Operatività nelle zone di vigilanza doganale.
Privative fiscali in materia di sali e tabacchi.
Lotta alla criminalità organizzata - Normativa antimafia.

4. L'imposta locale sui redditi.

L'imposta di bollo.
Regimi doganali comunitari.
Estinzione del debito d'imposta in materia di imposte di fabbricazione.
Il monopolio come tributo.
Ordinamento del servizio.
Controllo doganale e valutario.
Attribuzioni ed esecuzione del servizio in materia di imposte sui redditi.
Gli atti e l'attività di P.G. e P.T.
Lotta alla criminalità organizzata - Normativa antimafia.

5. L'accertamento delle imposte sui redditi.

L'imposta di registro, l'imposta sugli incrementi di valore degli immobili e l'imposta sulle successioni e sulle donazioni.
L'accertamento doganale.
Gli organi dell'amministrazione per le imposte di fabbricazione e l'ordinamento dei servizi.
Il monopolio dei sali e dei tabacchi: oggetto e territorio soggetto a monopolio; regime fiscale; vincoli per il trasporto e il deposito.
Articolazione dei servizi, elementi e scritture.
Servizi presso le dogane.
Le verifiche.
Uso delle armi e di altri mezzi di coazione fisica.
Lotta alla criminalità organizzata - Normativa antimafia.

6. La riscossione delle imposte sui redditi.

L'imposta sugli spettacoli.
Il territorio doganale.
Le imposte di fabbricazione nel sistema tributario italiano.
I monopoli di Stato nel sistema tributario italiano.
Struttura ordinativa attuale della Guardia di finanza.
Vigilanza sulla navigazione aerea.
Vigilanza sulla produzione, circolazione e deposito degli oli minerali.
Operazioni di servizio in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope.
Lotta alla criminalità organizzata - Normativa antimafia.

7. Le imposte dirette nel sistema della riforma tributaria.

Tasse sulle concessioni governative.
Il rapporto doganale ed i suoi elementi.
Esportazione di prodotti soggetti ad imposte di fabbricazione; distruzione del prodotto; abbuoni e restituzioni delle imposte; agevolazioni per i consumi interni; procedimenti per la denaturazione.
Organi per la produzione del sale e per la coltivazione e la lavorazione dei tabacchi.
Compiti istituzionali, qualifiche, doveri e poteri degli appartenenti alla Guardia di finanza.
Vigilanza nell'interno del territorio.
Privative fiscali sostituite da imposte di fabbricazione.
La polizia giudiziaria.
Lotta alla criminalità organizzata - Normativa antimafia.

8. L'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le imposte indirette nel sistema della riforma tributaria.
Liquidazione e riscossione dell'imposta in materia doganale.
Nascita del debito d'imposta: norme e procedimenti comuni per l'accertamento del prodotto, la liquidazione e il pagamento delle imposte di fabbricazione.
I monopoli di Stato nel sistema tributario italiano.
Evoluzione storico-legislativa della Guardia di finanza.
Vigilanza al confine marittimo.
Le verifiche.
Operazioni di servizio a tutela di interessi politico-economici dello Stato: divieti economici e valutari.
Lotta alla criminalità organizzata - Normativa antimafia.

9. Imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Imposta sul valore aggiunto.
L'inadempimento dell'obbligo doganale.
Disposizioni tecnico-amministrative comuni per l'attivazione e l'esercizio di fabbriche e depositi di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.
Il monopolio come tributo.
Ordinamento del servizio.
Operatività nelle zone di vigilanza doganale.
Privative fiscali in materia di sali e tabacchi.
Operazioni di servizio a tutela dei beni culturali, dei beni naturali e dei prodotti alimentari.
Lotta alla criminalità organizzata - Normativa antimafia.

10. L'accertamento delle imposte sui redditi.

Le imposte indirette nel sistema della riforma tributaria.
L'obbligazione civile nascente dal reato doganale.

Reati in materia di imposte di fabbricazione.
Il monopolio dei sali e dei tabacchi: oggetto e territorio soggetto a monopolio; regime fiscale; vincoli per il trasporto e il deposito.
Articolazione dei servizi, elementi e scritture.
Vigilanza nell'interno del territorio.
Monopolio del lotto e delle lotterie.
Uso delle armi e di altri mezzi di coazione fisica.
Lotta alla criminalità organizzata - Normativa antimafia.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

86A6984

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di perito meccanografo nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Roma.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di perito meccanografo in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Roma indetto con decreto ministeriale 13 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 1986 - avranno luogo nei giorni 6 e 7 febbraio 1987, alle ore 8 in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

86A6959

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di agente tecnico presso l'Università «La Sapienza» di Roma

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI «LA SAPIENZA» DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1983, registro n. 62, foglio n. 286, con cui sono stati assegnati due posti di tecnico esecutivo presso l'istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi per le esigenze della cattedra di chirurgia del cuore e grossi vasi della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo;

Vista la nota n. 5350 dell'8 ottobre 1983 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la delibera n. 1488 delle sezioni riunite della Corte dei conti;

Considerato che il titolare della cattedra di chirurgia del cuore e grossi vasi ha chiesto la scissione dei due posti assegnati;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di agente tecnico di ruolo in prova (area funzionale tecnico-scientifica) (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi per le esigenze della cattedra di chirurgia del cuore e grossi vasi della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

La condizione del limite massimo d'età non è richiesta altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti pena esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della legge 3 giugno 1970, n. 380. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami vertono in una prova scritta, che può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, una prova pratica ed in un colloquio in rapporto alle esigenze dell'istituto, cattedra o dipartimento cui è assegnato il posto a concorso (vedi allegato programma).

Ai titoli scientifici, accademici, professionali, la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendono far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti che provino il possesso degli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della ricezione della lettera di invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

7) certificato medico rilasciato dall'U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *G*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso del presente bando debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali della cattedra di chirurgia del cuore e grossi vasi - istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi - Policlinico «Umberto I» - Viale del Policlinico - Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato:

prima prova: ore 9 del centoquarantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Art. 11.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1986

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 22 maggio 1986
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 322

ALLEGATO

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta:

Fisiopatologia della circolazione extracorporea.

Prova pratica:

Sterilizzazione e preparazione di materiale per emodinamica.

Tecniche di emogasanalisi.

Preparazione, assemblaggio macchine cuore polmoni.

Colloquio:

Fisiopatologia della circolazione extracorporea.

Argomenti di cultura generale.

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

...l... sottoscritt... .... (*A*) nat... a.............................
(provincia di..) il ....(1)
e residente in................................. (provincia di..............................)
via ....
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di agente tecnico presso codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 215 del 16 settembre 1986 della Repubblica italiana.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio...... (4);

5) di aver già prestato servizio militare di leva (5);

6) di rivestire attualmente la qualifica di ....
presso .... (6);

7) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (7);

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

9) di possedere inoltre i seguenti titoli .... (9);

10) di eleggere il proprio domicilio in....................................
(città, via, c.a.p.) tel. ....

Data, ...

Firma .... (10)

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i motivi.

(6) Tale dichiarazione non deve ovviamente essere trascritta, se il candidato non riveste la qualifica di dipendente universitario.

(7) Nell'ipotesi contraria l'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(8) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato ha o non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) Si precisa che, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, occorre allegare gli eventuali titoli posseduti dal candidato.

(10) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

86A7027

Diario delle prove d'esame del concorso a tre posti di aiuto bibliotecario presso l'Università di Trieste

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti di aiuto bibliotecario presso l'Università degli studi di Trieste (concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 3 giugno 1986), si svolgeranno nei locali siti in piazzale Europa n. 1, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: ore 8,30 del giorno 9 ottobre 1986;

seconda prova scritta: ore 8,30 del giorno 10 ottobre 1986.

86A6981

Diario delle prove d'esame del concorso a due posti di conservatore presso l'Università di Pisa

Le prove d'esame del concorso pubblico, per esami, a due posti di conservatore dei musei delle scienze presso il dipartimento di scienze della terra dell'Università degli studi di Pisa (concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 1986), si svolgeranno nei locali siti in via S. Maria n. 53, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: ore 9 del giorno 12 novembre 1986;

seconda prova scritta: ore 9 del giorno 13 novembre 1986;

prova pratica con relazione scritta: ore 9 del giorno 14 novembre 1986.

86A6982

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 60, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'8 marzo 1985, si svolgeranno presso i locali della facoltà di medicina e chirurgia siti in via S. Brunone di Colonia, Catanzaro, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° ottobre 1986, ore 9,30;

seconda prova scritta: 3 ottobre 1986, ore 9,30.

86A7097

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Cambiamento di sede per lo svolgimento della prova scritta del concorso, per esami, a trentotto posti di ufficiale aggiunto di statistica nel ruolo della ex carriera esecutiva, per le sedi degli uffici di corrispondenza regionali e interregionali.

La prova scritta del concorso, per esami, a trentotto posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione n. 184/P del 15 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 1986, per problemi organizzativi, avrà luogo, in Roma, presso i locali dell'Ergife Hotel Palace, via Aurelia, 617, con inizio alle ore 9,30, anzichè nei locali del palazzo degli esami, via G. Induno, 4.

Come stabilito dal relativo bando, i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora sopra indicati, muniti di un idoneo documento di identificazione.

La presente comunicazione ha valore di notificazione a tutti gli effetti.

86A7065

REGIONE MARCHE

Concorso a due posti di assistente medico - area funzionale di chirurgia con finalizzazione alla chirurgia generale, presso l'unità sanitaria locale n. 5.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico - area funzionale di chirurgia con finalizzazione alla chirurgia generale presso l'unità sanitaria locale n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente avviso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 87 del 21 agosto 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Urbino.

86A6994

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

un posto di coadiutore amministrativo;
due posti di agente tecnico;
due posti di agente tecnico - ausiliario socio-sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente avviso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 87 del 21 agosto 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Urbino.

86A6995

REGIONE LAZIO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RM/16, a:

Ruolo sanitario:

cinque posti di assistente medico di cardiochirurgia;
tre posti di assistente medico di chirurgia generale;
un posto di assistente medico di chirurgia maxillo facciale;
un posto di assistente medico di chirurgia toracica;
due posti di assistente medico di chirurgia pediatrica;
due posti di assistente medico di odontoiatria;
due posti di assistente medico di ortopedia;
dieci posti di assistente medico di cardiologia;
quattro posti di assistente medico di psichiatria;
sei posti di ispettore sanitario;
cinque posti di farmacista collaboratore;
tre posti di psicologo collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso il coordinamento amministrativo dell'U.S.L. in Roma.

86A7001

Concorso a dieci posti di infermiere professionale da assegnare al dipartimento di salute mentale presso l'unità sanitaria locale RM/19.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di infermiere professionale da assegnare al dipartimento di salute mentale presso l'unità sanitaria locale RM/19.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Roma.

86A6993

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 55

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 55.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 34 del 27 agosto 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. presso l'ospedale di Verbania-Pallanza (Novara).

86A6998

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

un posto di fisico coadiutore del presidio ospedaliero «S. Anna»;

un posto appartenente all'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, di coadiutore sanitario di organizzazione dei servizi sanitari di base;

tre posti di operatore professionale collaboratore (ostetrica) di cui due da destinare al presidio ospedaliero «S. Anna» e uno al consultorio;

trentasette posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale) del presidio psichiatrico di via Castelnuovo n. 1 in Como;

tre posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio medico di cui due per il laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia e uno per il servizio di immunoematologia e trasfusionale del presidio ospedaliero «S. Anna».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quaranticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 37 del 10 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale S. Anna in Como.

86A7032

Concorso a quaranta posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere/a professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 46.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere/a professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Copia integrale del bando è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 34 del 20 agosto 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Castiglione delle Stiviere (Mantova).

86A6970

REGIONE VENETO

Selezioni pubbliche, per chiamata diretta, a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 25

Sono indette pubbliche selezioni per chiamata diretta, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 25, a:

cinquanta posti di ausiliario socio sanitario;
quaranta posti di agente tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione concorsi dell'U.S.L. in Verona.

86A6997

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 213 del 13 settembre 1986, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di tecnico diplomato con almeno 15 anni di esperienza nel campo delle tecniche di allevamento e cura di animali di specie selvatiche in cattività.

Azienda servizi municipalizzati di Recanati: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore dell'azienda

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

Errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 838, recante: «Autorizzazione all'associazione "Centro Ilse", in Milano, ad accettare una donazione». (Decreto pubblicato, in sunto, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 1986).

Nel sunto del decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe, dove è scritto: «... con atto pubblico *7 giugno 1978, n. 25141/2969* di repertorio ...», leggasi: «... con atto pubblico *25 maggio 1983, n. 35836* di repertorio ...».

86A7006

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige al decreto ministeriale 13 giugno 1986 recante: «Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 28 giugno 1986).

Nel decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni:

nella tabella relativa al buono p.f. della serie ordinaria distinta dalla lettera «Q» da L. 5.000.000, al rigo 12, «Dopo l'11° anno ... più L. *210.585* per ogni successivo bimestre», deve leggersi: «Dopo l'11° anno ... più L. *218.585* per ogni successivo bimestre maturato»;

nella tabella degli indici rapportati ad una lira per il calcolo degli interessi da applicare sul montante dei b.p.f. delle serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», al terzo rigo, «Dopo il 2° anno L. *1,166000*» deve leggersi «Dopo il 2° anno L. *1,166400*».

86A7007

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. 90.000
- semestrale . . . . . . L. 50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. 180.000
- semestrale . . . . . . L. 100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. 20.000
- semestrale . . . . . . L. 12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. 75.000
- semestrale . . . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. 20.000
- semestrale . . . . . . L. 12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . . L. 285.000
- semestrale . . . . . . L. 160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . . L. 600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . . L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . . L. 25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . . L. 2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . . L. 82.000
Abbonamento semestrale . . . . . . L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221